

**MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
e CONTROLLO ai sensi del D.Lgs.
231/2001**

CODICE ETICO

1. Premessa

Il Codice Etico adottato dalla **CE.FI.SA. SRL** esprime gli impegni e le responsabilità della società nella conduzione di tutte le attività aziendali che devono essere assunti da tutti gli stakeholders aziendali quali Linee Guida cui attenersi nell'espletamento delle funzioni aziendali.

1.1. Mission e principi generali

La **CE.FI.SA. SRL** da sempre investe le sue risorse -finanziarie, umane e logistiche- per affermare quale valore prioritario quello di instaurare un rapporto di Sinergia e Partnership con i suoi clienti, capace di garantire soluzioni flessibili e dinamiche, immediate e rigorose. Tutte le attività che la **CE.FI.SA. SRL** compie nel perseguimento della propria Mission devono essere svolte secondo i seguenti principi generali:

- a. Osservanza della Legge;
- b. Correttezza professionale;
- c. Onestà;
- d. Coerenza e verificabilità.

1.2 Approccio verso gli Stakeholders

I principi su esposti dovranno essere seguiti nella conduzione delle attività al fine di mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia con tutti gli stakeholders.

I portatori di interesse cui l'azienda si riferisce sono tutti quei soggetti che, a vario titolo, hanno un interesse nei confronti della stessa o che comunque sono a vario titolo coinvolti nelle attività poste in essere per il raggiungimento della Mission aziendale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati stakeholders:

- a. i soci;
- b. i Clienti
- c. i fornitori;
- d. i dipendenti;
- e. i collaboratori ed i partner;
- f. le Istituzioni Pubbliche.

1.3 Validità ed applicazione del Codice

Il Codice Etico è vincolante per tutto il personale aziendale, gli amministratori, i collaboratori esterni, i fornitori richiedendo a tutti i soggetti che si interfacciano con l'azienda di mantenere una condotta in linea con lo stesso.

2. Principi generali e criteri di condotta

2.1 Rispetto della legge

Nella condotta dell'attività i comportamenti contrari alla Legge sono considerati da **CE.FI.SA. SRL** non accettabili.

La **CE.FI.SA. SRL** si impegna infatti a condurre le proprie attività nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e di regolamenti e procedure aziendali ad essi ispirati.

2.2 Correttezza professionale ed onestà

La **CE.FI.SA. SRL** non accetta alcuna conduzione di attività professionale che, nel perseguimento della Mission aziendale, veda adottare comportamenti non etici. Gli organi di governo aziendale, i dipendenti ed i collaboratori sono tenuti a rispettare i contenuti del presente Codice Etico. Il perseguimento dell'interesse aziendale non può rappresentare una condizione esimente al perpetuarsi di comportamenti contrari al Codice.

2.3 Coerenza e verificabilità

Tutte le attività poste in essere devono essere coerenti con l'oggetto sociale dell'azienda e devono poter essere verificate anche ex post. Tutto il personale d'azienda deve provvedere al mantenimento ordinato della documentazione e deve espletare le proprie funzioni nel rispetto delle linee gerarchiche ed autorizzative dell'azienda ed in piena conformità con le procedure aziendali, la prassi consolidata ed i protocolli previsti dal Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

2.4 Valore delle risorse umane

Tutti i collaboratori della **CE.FI.SA. SRL**, siano essi interni od esterni all'organizzazione, sono fattore indispensabile per il perseguimento dell'auspicato successo dell'azienda. Per questo motivo la **CE.FI.SA. SRL** tutela, e promuove, il rispetto delle risorse umane condannando tutti gli eventuali comportamenti volti alla discriminazione di qualunque genere, a pratiche contrarie ai diritti dell'uomo, della sua dignità ed integrità sia morale che fisica ed al lavoro minorile. In particolare la **CE.FI.SA. SRL** tramite ogni mezzo stimola ogni risorsa umana al rispetto della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e successive modifiche o integrazioni. Le funzioni competenti monitorano affinché le norme legislative, i principi del Codice ed i protocolli del Modello ex D.Lgs 231/01 siano rispettati.

2.5 Qualità dei servizi e dei prodotti

La società orienta la propria attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti. Per questo motivo i processi aziendali sono indirizzati al raggiungimento di elevati standard qualitativi.

2.6 Concorrenza sleale

La **CE.FI.SA. SRL** intende tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da porre in essere comportamenti collusivi, intimidatori o di abuso nei confronti dei propri concorrenti così come disciplinato dal codice civile e norme o regolamenti complementari.

2.7 Criminalità organizzata

La **CE.FI.SA. SRL** conduce la propria attività astenendosi dal porre in essere relazioni di qualunque genere (acquisizione di beni e/o servizi, vendita di beni e/o servizi, collaborazioni in genere) con soggetti di dubbia onestà o di cui comunque ne sia provata o sospettata l'appartenenza ad associazioni mafiose o criminali in genere.

2.8 Conflitti d'interesse

Le situazioni di conflitto d'interesse, oltre quanto stabilito dal Codice Civile in materia di Amministrazione dell'azienda, devono essere sempre dichiarate e conseguentemente gestite allo scopo di evitare pregiudizi per i clienti, i fornitori o comunque la controparte in genere. Analogamente, situazioni pregiudizievoli in capo alle figure "apicali" (es. protesti, segnalazioni in CR, ecc.) nei rapporti col ceto creditizio devono essere immediatamente dichiarate, al fine di evitare danni alla società nei rapporti bancari. In ogni caso, tali pregiudizievoli possono essere causa di revoca degli incarichi.

2.9 Tutela della Privacy

Il diritto alla Privacy è tutelato adottando standard improntati alla trasparenza tali da specificare in maniera chiara le informazioni che vengono richieste ai vari interlocutori aziendali e le loro relative modalità di trattamento e conservazione.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee politiche e religiose, le preferenze sessuali, i gusti personali ed in genere la vita privata dei collaboratori, dipendenti, partner ed in genere di tutti i soggetti che entrano in contatto con l'azienda, ad eccezione che ciò sia collegato ad indagini di mercato o sondaggi funzionali all'oggetto sociale.

3. Obblighi dei destinatari

I destinatari del codice hanno l'obbligo di osservare i contenuti dello stesso ed in particolare:

1. l'organo amministrativo è tenuto a verificare anche attraverso l'istituzione di un ufficio o funzione o l'attribuzione ad altro Organismo aziendale l'effettiva applicazione del Codice pur mantenendone le responsabilità connesse. Fermo restando l'obbligo, ai fini del D.Lgs. 231/2001, di istituire l'apposito Organismo di Vigilanza.

2. i responsabili di funzione sono tenuti ad esigere dai propri sottoposti il rispetto del codice vigilando sul comportamento di questi ultimi al fine di prevenire eventuali violazioni, in particolare devono:

a) informare tutti i sottoposti dell'esistenza del Codice mettendone una copia a disposizione e rendendosi disponibili per qualsivoglia chiarimento sia richiesto.

b) riferire tempestivamente all'organo amministrativo o all'OdV circa qualsiasi presunta violazione del Codice, accertata o di cui ne sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.

c) attuare misure nell'ambito delle funzioni attribuite che facilitino la concreta attuazione del Codice anche predisponendo procedure a ciò dedicate.

Gli Amministratori ed i responsabili di funzione devono agire in modo da rappresentare per tutti un esempio del rispetto del Codice.

4. Criteri di Condotta nella gestione aziendale

4.1 Governance aziendale

La **CE.FI.SA. SRL** adotta un sistema di governance conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e ad essa applicabile.

Nella conduzione delle attività aziendali l'Organo amministrativo si uniforma alla normativa relativa alla corretta gestione del patrimonio aziendale salvaguardandolo nell'interesse prioritario dell'azienda e dei suoi soci ed astenendosi da mettere in atto comportamenti lesivi dell'integrità dello stesso vigilando affinché i beni facenti parte dello stesso siano utilizzati per ragioni connesse al perseguimento dell'oggetto sociale.

L'organo amministrativo tiene un comportamento trasparente nei confronti dell'Assemblea dei soci sui risultati dell'azienda relativi alla formazione dell'utile di esercizio, alla destinazione dello stesso e, più in generale, su tutte le scelte gestionali, amministrative ed organizzative poste in essere dai suoi organi competenti nell'interesse prioritario della compagine aziendale.

Le regole generali di governance sono contenute nello Statuto redatto in conformità alla Legge.

L'organo amministrativo orienta il proprio operato verso:

- la creazione di valore per i soci;
- il mantenimento di elevati standard qualitativi del servizio reso ai clienti;
- l'attento monitoraggio dei diversi rischi aziendali.

Gli obiettivi fissati dall'organo amministrativo sono perseguiti dalle varie strutture aziendali in conformità del sistema organizzativo prescelto, del sistema delle deleghe, del Codice etico e del Modello di organizzazione ex D.Lgs 231/01.

Le attività ed i processi sono improntati ai prioritari principi di trasparenza, sono tracciabili e sempre ricostruibili. Per questo motivo la società promuove l'adozione di procedure aziendali chiare, efficaci ed efficienti. Tutte le operazioni devono essere documentate, autorizzate e controllate nel rispetto del sistema delle deleghe adottato dall'azienda.

4.2 Rapporti con il Collegio Sindacale ed il Revisore (pur in assenza al momento dell'organo di controllo)

Le richieste di documentazioni e o di adempimenti da parte delle strutture deputate al controllo devono essere puntualmente evase da tutte le funzioni aziendali e le informazioni rese devono essere accurate, veritiere e complete. Non sono tollerati comportamenti ostantivi nei confronti delle strutture deputate al controllo. In caso di ispezioni da parte dei soggetti deputati al controllo il personale d'azienda deve mettersi a piena disposizione ed alle ispezioni dovrebbero partecipare almeno 2 membri aziendali. Il verbale di ispezione deve essere prodotto in tempi utili e sottoposto all'attenzione del responsabile di funzione coinvolta nella ispezione. Una copia deve essere prontamente inviata all'Organo amministrativo.

4.3 Il sistema di controllo interno

La **CE.FI.SA. SRL** prevede un sistema di controllo interno predisposto dall'organo amministrativo ed affidato a funzioni adeguate all'uopo conformemente a quanto richiesto dalla Legge. I vari soggetti deputati al

controllo collaborano e si scambiano informazioni circa l'attuazione delle procedure aziendali, dei protocolli e del Codice. È prevista almeno una riunione annuale tra i vari responsabili del sistema dei controlli (Odv, Collegio Sindacale, Revisore, RSPP, Responsabile Qualità etc..) allo scopo di valutare congiuntamente la situazione inerente all'efficacia del sistema dei controlli adottato. Gli esiti della riunione sono comunicati all'organo amministrativo.

5. Criteri di condotta nei rapporti con i clienti

5.1 relazioni con i clienti

La **CE.FI.SA. SRL** riconosce il cliente quale elemento primario della propria attività perseguendo l'obiettivo prioritario della sua soddisfazione. Nelle relazioni con i clienti i destinatari del codice devono:

a) improntare un sistema di operazioni completamente conforme alle disposizioni normative.

Non sono ammesse relazioni con soggetti come disciplinato dal sub-paragrafo titolato "Criminalità Organizzata";

b) agevolare la formazione di scelte dei clienti volte alla consapevolezza attraverso una chiara, veritiera, trasparente ed adeguata informazione sui prodotti e servizi resi dall'azienda;

c) osservare e rispettare scrupolosamente le procedure predisposte dall'azienda per la gestione dei rapporti con i clienti adeguando il proprio comportamento e le scelte operative ad elevati standard qualitativi;

d) esigere da parte dei clienti un comportamento conforme ai principi del codice segnalando eventuali difformità all'Odv.

5.2 Gestione del Processo di acquisizione dei clienti

La **CE.FI.SA. SRL** impronta il processo di gestione dei rapporti con i clienti ai seguenti criteri:

a) trasparenza;

b) riservatezza delle informazioni acquisite. Durante la fase di istruttoria dei contratti si prevede a tal proposito che il cliente indichi all'azienda quali informazioni siano strettamente riservate e che quindi non possano in alcun modo essere trasferite se non ai soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio o comunque a quei soggetti espressamente indicati dal cliente stesso.

5.3 Riservatezza dei dati dei clienti

La **CE.FI.SA. SRL** garantisce un sistema informativo atto a tutelare la riservatezza dei dati dei clienti organizzato secondo un sistema di gestione degli accessi regolato specificatamente sulla commessa acquisita.

In tal senso la società garantisce al cliente che:

a) gli accessi alle informazioni siano regolati da specifiche procedure;

b) che la separazione funzionale strutturata sulla commessa garantisca un elevato grado di riservatezza dei dati.

6. Criteri di condotta nei rapporti con i fornitori

6.1 Relazioni con i fornitori

Nelle relazioni con i fornitori i destinatari del Codice devono ispirarsi ai seguenti criteri di condotta:

- a) la selezione e la scelta dei fornitori deve avvenire nel rispetto di criteri oggettivi e predeterminati che tengano in considerazione le caratteristiche del fornitore, la professionalità, l'affidabilità e l'economicità in relazione alla natura del bene o del servizio reso. Non sono ammessi rapporti con soggetti come disciplinato nel sub-paragrafo titolato "criminalità Organizzata";
- b) tutte le operazioni che conducono alla scelta di un fornitore devono essere documentabili e ricostruibili anche ex post. Qualora un soggetto aziendale coinvolto nel processo di selezione e scelta di un fornitore abbia un conflitto di interesse è tenuto a darne adeguata informazione al responsabile di Funzione o in alternativa all'organo amministrativo;
- c) Tutte le operazioni devono essere svolte in assoluta aderenza a quanto disposto dalle procedure aziendali e dai protocolli del Modello ex D.Lgs 231/01 e successivi;
- d) Le condizioni a cui la fornitura viene erogata devono essere quelle pattuite nel contratto;
- e) Qualora la fornitura abbia ad oggetto consulenze professionali i corrispettivi dovuti per queste devono essere esplicitate nel contratto o incarico in modo chiaro e trasparente. Non possono essere autorizzati pagamenti per prestazioni o consulenze professionali in assenza di specifico incarico. La motivazione della fornitura deve risultare da congrua documentazione e i compensi devono essere proporzionati alla natura dell'incarico ed alle caratteristiche del soggetto erogatore del servizio.

La società auspica che tutti i fornitori di beni e servizi si conformino ai principi e criteri contenuti nel Codice.

7. Doni, benefici ed altre utilità

È vietato a tutti i destinatari del codice di offrire o accettare doni, beni ed altre utilità, direttamente o indirettamente ed anche in forme simulate. Tale divieto consente eccezioni solo se l'offerta rientra nelle consuetudini e sia di modico valore e sempre che non vi sia stata sollecitazione all'offerta o comunque comportamenti che diano l'impressione che l'offerta possa comportare conseguenti vantaggi.

8. Criteri nelle relazioni con il Personale Aziendale

8.1 Selezione e assunzione del personale

La selezione del personale deve basarsi su criteri predeterminati ed oggettivi ispirati a correttezza, imparzialità e merito.

Le decisioni relative alla selezione e all'assunzione del personale devono essere motivate e documentate a cura della funzione competente.

Le assunzioni avvengono con regolare contratto di lavoro nel rispetto di tutte le Leggi i regolamenti e la contrattualistica relativa al contratto collettivo nazionale del lavoro del settore di riferimento.

8.2 Diritti del personale

Tutto il personale aziendale ha pieno diritto a poter svolgere il proprio operato in coerenza al ruolo ed alla posizione ricoperta in azienda e conformemente alle mansioni ad essa associate. Tutto il personale aziendale ha il diritto di svolgere le proprie mansioni nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza ed igiene sul lavoro. A cura del responsabile di funzione i nuovi assunti devono essere adeguatamente inseriti nell'ambiente di lavoro di riferimento ed istruiti in merito alle procedure aziendali, ai contenuti del Codice e del Modello ex D.Lgs 231/01.

La **CE.FI.SA. SRL** promuove un lavoro svolto secondo i canoni della Sicurezza sul Lavoro, così come definito dal Testo Unico di riferimento - D.Lgs 81/08 - promuovendo una politica gestionale volta alla valutazione, gestione e controllo dei rischi, generali e specifici, attinenti alla realtà specifica. L'azienda adopera ed impiega le proprie risorse affinché i dettami del D.Lgs 81/08 vengano rispettati, istituendo la funzione Prevenzione e Protezione, e promuovendo, attraverso la formazione una cultura improntata al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello ex D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, si adopera affinché i contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi siano conosciuti da tutti i suoi destinatari e le procedure di sicurezza rispettate.

8.3 Doveri del Personale

Tutto il personale d'azienda è tenuto al rispetto scrupoloso del codice, del Modello ex D.Lgs. 231/01 e delle procedure ed istruzioni di lavoro predisposte dall'azienda. Allo stesso modo tutti sono tenuti al pieno rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e delle procedure aziendali ad essa conformi oltre che a non divulgare all'esterno informazioni, non autorizzate. L'utilizzo del sistema informativo aziendale è esclusivamente dedicato alle attività espletate nella conduzione del lavoro. È assolutamente vietato utilizzare il sistema informativo aziendale per scopi diversi da quello legato alla natura del lavoro svolto. Sono altresì esplicitamente vietate le riproduzioni di materiale protetto dal diritto d'autore o, più in generale, da copyright. È fatto esplicito divieto di riprodurre documenti aziendali, anche utilizzati nella formazione del personale, per scopi diversi da quello per cui sono stati prodotti.

8.4 Formazione del personale

Tutto il personale aziendale, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs 81/08, deve ricevere adeguata formazione sui rischi relativi alla mansione svolta. La formazione, su proposta del Responsabile del Personale, deve essere adeguata al ruolo ricoperto ed al sistema dei rischi cui il lavoratore è sottoposto. Dell'avvenuta formazione deve essere tenuta adeguata traccia documentale a cura del responsabile del personale.

8.5 Retribuzione ed avanzamenti di carriera

La retribuzione, e la progressione delle carriere, devono essere improntati a criteri di correttezza, imparzialità, meritocrazia e, in ogni caso nel rispetto della Legge e dei regolamenti. È fatto assoluto

divieto alla mera prospettazione di avanzamenti di carriera o di aumenti di retribuzione quali controprestazioni di attività difformi dalla Legge, dal Codice e dalle norme e regole interne.

Il sistema della remunerazione è di competenza del consiglio di Amministrazione con il supporto della funzione del Personale nel rispetto della Legge, dei regolamenti e del Codice. La remunerazione, in ogni caso, deve essere conforme a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale del lavoro ed ispirata, così come i benefits, a valutazioni oggettive attinenti alla formazione scolastica, alla professionalità specifica del lavoratore, alla posizione ricoperta, all'esperienza pregressa, al merito ed agli obiettivi conseguiti.

Nell'assegnazione degli obiettivi si deve tener conto della reale e non mera possibilità che questi siano raggiunti e devono essere proporzionati alla posizione ricoperta ed alle competenze oggettivamente rinvenibili nel personale.

9. Registrazioni contabili

Le scritture contabili devono essere redatte secondo i principi della correttezza, trasparenza, coerenza, completezza, tracciabilità, affidabilità, verità dovendo consentire la redazione di un quadro economico patrimoniale e finanziario fedele alla reale situazione della **CE.FI.SA. SRL**.

Le registrazioni contabili devono poter assicurare la ricostruzione ex post del processo che evidenzi in maniera chiara chi ha effettuato l'operazione, chi l'ha autorizzata e chi l'ha controllata.

La documentazione, anche elettronica, deve quindi essere archiviata in maniera precisa ed ordinata di modo tale che per ogni registrazione possa essere rintracciata la documentazione che ne giustifica l'inserimento in contabilità.

Le registrazioni contabili devono essere effettuate in conformità alle procedure aziendali, alle istruzioni di lavoro, ai protocolli esimenti ex D.Lgs 231/01 ed al presente Codice.

È fatto divieto assoluto di autorizzare registrazioni contabili che non rispettino i principi su esposti o comunque in assenza della documentazione giustificante la registrazione.

10. Gestione dei Flussi Monetari

La **CE.FI.SA. SRL** adotta un sistema trasparente nella gestione dei flussi monetari, in particolare le disposizioni di pagamento sono sempre accompagnate da documenti che ne comprovano la ragione e sono sempre autorizzati secondo il sistema di gestione adottato e comunque in conformità da quanto previsto dal sistema di deleghe messo in atto.

La società garantisce una gestione corretta delle risorse monetarie vietando qualsiasi comportamento che generi, attraverso l'utilizzo di strumenti quali conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o fittizia, assegni bancari o postali in forma libera, e comunque ogni strumento che si possa prestare alla creazione di fondi "occulti".

11. Codice Etico e Modello di gestione del sistema dei rischi aziendali

Il presente Codice è parte integrante del Sistema Etico-Comportamentale ed i criteri contenuti sono integralmente recepiti dal Modello ex D.Lgs. 231/2001 pur in assenza di formale richiamo o trascrizione.

12. Sanzioni e Segnalazioni.

I destinatari che pongono in essere condotte in violazione del Codice ricevono una sanzione proporzionata, efficace e dissuasiva secondo i criteri predisposti nel Modello – Parte Generale.

È sanzionabile oltre che la violazione consumata anche quella tentata.

Ogni destinatario del Codice ha l'obbligo di segnalare qualsiasi violazione anche tentata o di cui ne sia venuto a conoscenza.

Le segnalazioni possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica **segnalazioni231@gruppoforte.it** o, se si vuole mantenere l'anonimato, per posta al seguente indirizzo: via Renato De Martino, 4 - 84122 Salerno.

**MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
e CONTROLLO ai sensi del D.Lgs.
231/2001**

PARTE GENERALE

1. Premessa

Come noto l'ordinamento giuridico italiano prevede in origine soltanto due tipi di responsabilità: quella civile (ivi compreso l'aspetto fiscale) e quella penale. La prima ascrivibile sia alle persone fisiche che giuridiche la seconda connotata, invece, dal fatto di dover essere ascritta necessariamente ad una persona fisica, tanto è vero che era di uso costante in diritto l'antico brocardo latino "*societas delinquere non potest*".

Come già stava avvenendo in altri Stati che rappresentavano le principali economie mondiali sin dagli anni '90 dello scorso secolo, anche il legislatore italiano con la legge n° 300/2000 delegò il Governo a provvedere al recepimento nel nostro ordinamento di una serie di norme internazionali volte all'introduzione di un sistema sanzionatorio proprio degli enti collettivi autonomo rispetto alla responsabilità penale delle persone fisiche (Convenzione di Bruxelles del 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della CEE, Convenzione di Bruxelles del 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici nella CEE, Convenzione OCSE di Parigi del 1997 sulla responsabilità delle persone giuridiche).

Il D.Lgs. 231/2001 risponde proprio a tale esigenza.

Onde evitare di procedere ad una riforma della Costituzione, che sancisce la responsabilità penale della persona fisica, il legislatore delegato ha introdotto nell'ordinamento giuridico un "terzo" tipo di responsabilità, ossia *la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* (che si definiranno per semplicità ente).

Secondo la norma, la responsabilità dell'ente insorge nel momento in cui una persona fisica che, trovandosi in una posizione c.d. apicale, agisce in nome e per conto di esso commette, o tenta di commettere, uno dei reati presupposto, previsti dallo stesso decreto (art. 24 e seg.), riportando un vantaggio, oltre che per sé stesso e/o un terzo, anche per l'ente medesimo.

Dall'accertamento giudiziario della responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato (o tentato di commettere) che ha generato un vantaggio anche per l'ente, in nome e per conto del quale la persona ha agito, discende quindi la responsabilità amministrativa in capo all'ente che verrà punita con specifiche sanzioni (art. 9 e seg.):

- di tipo economico: sanzione pecuniaria da un minimo di € 25.800,00 ad un massimo di € 1.549.000,00;
- di tipo interdittivo: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti pubblici; divieto di pubblicizzare beni e servizi - da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni - ferma restando la possibilità della loro definitività (art. 16);
- di tipo accessorio: confisca del prezzo o del profitto del reato; pubblicazione della sentenza di condanna.

La stessa norma prevede, però, una clausola c.d. "esimente" in quanto è sancito che l'ente non risponde in proprio se si dimostra che, prima della commissione del reato:

- è stato adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati presupposto;
- è stato affidato ad un organismo interno (organismo di vigilanza - OdV), dotato di adeguati poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del modello;
- l'eventuale commissione del reato è avvenuta ad opera di una persona che ha eluso in modo fraudolento il modello;
- l'eventuale commissione del reato non è avvenuta per una carenza da parte dell'organismo di vigilanza.

Alla luce di quanto sopra, lo scopo del presente lavoro è stato quello di dotare CE.FI.SA. SRL di un modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Più precisamente si ritiene che, anche al fine della realizzazione di un adeguato controllo gestionale e dell'ottimizzazione dei processi aziendali, il Modello di cui prima vada inquadrato in un Sistema Etico-comportamentale costituito dai seguenti elementi:

- Codice Etico;
- Relazione di valutazione dei rischi (risk assessment);
- Parte generale (comprendente sistema sanzionatorio);
- Parte Speciale;
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;

Alla luce di ciò, partendo dal presupposto che il modello organizzativo, come concepito dal legislatore delegato del predetto decreto, non deve essere visto come un obbligo o, peggio, come un ulteriore appesantimento burocratico a carico delle imprese, ma semplicemente come una facoltà offerta agli enti o, meglio, come un'opportunità di ottimizzazione delle strutture organizzative e della gestione aziendale, si è proceduto ad elaborare un percorso di lavoro durante il quale si sono tenute in considerazione le forme di gestione (organigrammi, mansionari, ordini di servizio) e di controllo già presenti in azienda (documento valutazione dei rischi D.Lgs. 81/2008, ordini di servizio, manuale della qualità), onde pervenire ad un modello di organizzazione in grado di interpolare le procedure già esistenti senza creare un inutile appesantimento della struttura.

Dopo aver tracciato, in accordo e con il supporto dei responsabili aziendali, un profilo della società per avere un quadro chiaro delle attività produttive svolte e delle diverse aree funzionali, è stata svolta un'attività di risk assessment durante la quale sono state individuate le aree a rischio di commissione dei reati presupposto.

Con riferimento, poi, alle singole aree/attività a rischio, ed in funzione del grado di rischio assegnato anche sulla scorta delle informazioni raccolte, si sono elaborati distinti modelli di gestione e controllo delle citate attività (Parte speciale).

2.I destinatari della norma e gli autori potenziali dei reati

L'art. 1 del D.Lgs. 231/2001 sancisce che le disposizioni del decreto si applicano agli enti forniti di personalità giuridica, alle società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica, rimanendo esclusi soltanto lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli Enti pubblici non economici e quegli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

CE.FI.SA. SRL, in quanto società a responsabilità limitata, quindi dotata di autonoma personalità giuridica, è, pertanto, pienamente soggetta alla norma in questione.

Quanto ai potenziali autori dei reati presupposto la norma individua due categoria di soggetti (art.5):

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

Da un punto di vista concreto, quindi, nella nostra fattispecie, stando l'attuale struttura organizzativa aziendale e la valutazione dei rischi per le diverse fasi dell'attività condotta nel risk assessment, i potenziali autori dei reati potranno essere:

- l'amministratore unico/direttore generale;
- il responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- il direttore sanitario ed il personale ad esso sottoposto;
- il responsabile amministrativo ed il personale ad esso sottoposto, ivi compresi i consulenti esterni addetti al supporto e all'elaborazione della contabilità e delle paghe;
- il fornitore del servizio di manutenzione delle apparecchiature;
- i fornitori del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali.

3.I reati presupposto

Il novero dei reati presupposto dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell'ente è andato ampliandosi nel corso del tempo fino al recepimento al suo interno, avvenuto nell'agosto 2011, dei "reati ambientali" di cui al codice penale ed al D.Lgs. 152/2006, nonché dei reati connessi con l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare in attuazione della Direttiva 2009/52/CE, avvenuto nel 2012, e dei reati di razzismo e xenofobia, avvenuto nel 2017 con l'approvazione della relativa Legge Europea per quell'anno.

Attualmente l'elenco dei reati presupposto è il seguente:

- *Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - Artt. 24 -25.*
- *Reati Informatici - Art. 24 bis*
- *Reati contro l'industria e il commercio - Art 24 bis 1.*
- *Reati di criminalità organizzata - Art. 24 ter.*
- *Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - Art. 25 bis.*
- *Reati Societari - Art 25 Ter.*

- *Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - art 25 quater.*
- *Reati contro la personalità individuale - Art. 25 quinquies e 25 quater 1.*
- *Reati finanziari o abusi di mercato - Art. 25 sexies ed art 187 quinquies T.U.F..*
- *Reati transnazionali art 10 Legge 13.3.2006 n. 146.*
- *Reati di omicidio colposo e lesione colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro - Art. 25 septies.*
- *Reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di beni, denaro o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio - Art. 25 octies.*
- *Reati in materia di violazione del diritto d'autore - Art. 25 novies.*
- *Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Art. 25 decies.*
- *Reati ambientali di cui al codice penale ed al D.Lgs. 152/2006 – Art. 25 undecies.*
- *Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 25 duodecies;*
- *Razzismo e xenofobia – art. 25 terdecies.*

In seguito alla citata attività di risk assessment nelle diverse aree funzionali/processi aziendali analizzati è emerso che **CE.FI.SA. SRL** potrebbe essere interessata dai seguenti reati presupposto:

1) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25):

- Malversazione a danno dello Stato;
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- Frode informatica;
- Concussione;
- Corruzione;
- Istigazione alla corruzione.

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- Varie ipotesi di falsificazione di documenti informatici come richiamate dall'art. 491 bis c.p..

3) Reati societari (Art. 25 ter):

- False comunicazioni sociali;
- False comunicazioni in danno della società, dei soci e dei creditori;
- Impedito controllo;
- Indebita restituzione dei conferimenti;
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Illecita influenza sull'assemblea;
- Formazione fittizia del capitale;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati.

4) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 septies):

- Omicidio colposo;
- Lesioni personali gravi o gravissime.

5) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies):

- Ricettazione;
- Riciclaggio
- Autoriciclaggio;
- Impiego di denaro o utilità di illecita provenienza.

6) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies):

- Delitto di cui all'art. 377-bis codice penale;

7) Reati ambientali (Art. 25 undecies):

- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata;
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

4. Il modello come esimente

Come già detto in premessa, la responsabilità connessa alla commissione dei reati sopra elencati e, quindi, le conseguenti sanzioni di carattere amministrativo in capo alla Società, sono escluse nel caso in cui la stessa possa oggettivamente provare:

- di aver adottato, ed efficacemente attuato, antecedentemente alla commissione del reato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire i reati stessi;
- di aver affidato il compito di vigilanza sull'osservanza del modello ad un idoneo organismo di vigilanza - OdV - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il reato sia stato commesso eludendo il modello organizzativo e senza che vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza dell'OdV.

I Modelli di organizzazione, gestione e controllo, secondo l'Art. 6 del Decreto, dovranno rispondere alle seguenti esigenze standard:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere tendenzialmente commessi reati (attività di risk assessment e Parte speciale);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (Parte Speciale);
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- d) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- e) prevedere una specifica formazione/informazione dei soggetti interessati dal Modello.

Dall'implementazione di un siffatto sistema etico-comportamentale, del quale il Modello vero e proprio è parte sostanziale, discenderà il fatto che il potenziale autore del reato dovrà agire necessariamente eludendo fraudolentemente il Modello, rimanendo perciò salvaguardata la posizione della società.

Il Modello concepito per **CE.FI.SA. SRL**, oltre a rispettare i dettami degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, è stato redatto in conformità con le linee guida di Confindustria, nonché con l'autorevole giurisprudenza formatasi in materia.

E' importante anche evidenziare come, ancorché dopo la commissione di uno dei reati presupposto, la creazione e l'implementazione di un Modello organizzativo siffatto possa costituire uno strumento per evitare l'applicazione di sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 17 del Decreto nonché, ove si provveda al risarcimento del danno ed alla restituzione del profitto, per convertire l'eventuale sanzione interdittiva irrogata in sanzione pecuniaria (art. 78 D.Lgs. 231/2001).

5. Principi generali di gestione e controllo

Costituiscono principi generali di gestione e di controllo, da applicarsi con riferimento a tutti i processi/attività aziendali individuati come "sensibili" al rischio di commissione di uno dei reati presupposto, i seguenti punti:

5.1. Chiara identificazione e responsabilità di ciascuna operazione/processo

La responsabilità di ogni operazione/processo aziendale deve essere chiaramente definita e conosciuta all'interno dell'organizzazione.

5.2. Segregazione di funzioni/attività all'interno di ciascuna operazione/processo

Lo svolgimento delle diverse attività in cui si articola ciascuna operazione/processo non deve essere curato da un unico soggetto. Il coinvolgimento di esponenti aziendali diversi disincentiva, infatti, la commissione di reati o irregolarità e, comunque, consente una puntuale individuazione del soggetto cui ascrivere specifiche responsabilità.

5.3. Tracciabilità delle operazioni/atti

Ogni operazione o fatto gestionale posto in essere in relazione ai processi/attività "sensibili" deve essere documentato, in forma scritta (anche utilizzando lo strumento della e-mail), in modo che sia sempre possibile verificare l'iter in cui si è articolata ciascuna attività e individuare, ove necessario, i soggetti responsabili.

5.4. Evidenza formale dei controlli

I controlli effettuati all'interno di un processo/attività devono lasciare una traccia documentale, così che si possa, anche in un momento successivo, verificarne lo svolgimento, identificare colui che lo ha posto in essere e valutarne l'operato.

5.5. Sistema di deleghe e procure

In ambito aziendale deve essere adottato un sistema di deleghe interne, per mezzo del quale a ciascun esponente aziendale siano attribuiti compiti e responsabilità nell'ambito della gestione delle diverse attività. È opportuno, altresì, garantire l'esistenza di un sistema di procure, finalizzate al conferimento di poteri di firma e di spesa in capo ai diversi esponenti aziendali. Compatibilmente con la piena operatività societaria, il sistema di procure prevede, secondo le direttive dell'organo amministrativo, una soglia entro la quale è prevista l'autonomia di spesa e contrattuale in capo al responsabile della relativa attività; di contro, per operazioni di valore significativo o rilevanti per la Società, un meccanismo di firme congiunte.

5.6. Adozione e implementazione di specifiche procedure/protocolli

Le attività emerse come sensibili sono disciplinate da procedure/protocolli, che diano completa attuazione dei principi di gestione e di controllo di cui al presente e ai successivi paragrafi.

5.7. Comunicazione continuativa all'organismo di vigilanza delle informazioni concernenti le operazioni a rischio

La Società individua taluni soggetti qualificati come Responsabili Interni, i quali sono tenuti, tra l'altro, a inviare con cadenza periodica all'Organismo di Vigilanza le informazioni relative alle operazioni sensibili e all'attuazione del Modello Organizzativo.

5.8. Informativa tempestiva all'Odv di anomalie o violazioni del Modello Organizzativo

Tutti i dipendenti e coloro che operano in nome o nell'interesse della Società sono tenuti a comunicare, per iscritto e in modo tempestivo, all'Organismo di Vigilanza, notizie ed informazioni circa comportamenti anomali, anche se non ancora di rilevanza penale, tenuti in ambito aziendale, ovvero le vere e proprie violazioni del Modello Organizzativo di cui siano venuti a conoscenza.

5.9. Utilizzo di sistemi informatici con riferimento alle operazioni sensibili

Per quanto possibile, la Società ricorre all'utilizzo di sistemi informatici con riferimento alle operazioni sensibili, in modo che ne siano garantite tracciabilità e uniformità della gestione.

5.10. Monitoraggio da parte dell'OdV dell'attuazione del modello organizzativo

L'Organismo di Vigilanza pone in essere un'attività periodica di monitoraggio sull'osservanza e sull'attuazione del Modello, avvalendosi, ove necessario, dei vari responsabili individuati. Tale attività, opportunamente documentata, è finalizzata all'individuazione di interventi da apportare al Modello Organizzativo, nonché alla promozione di procedimenti disciplinari a carico di coloro che abbiano violato le misure preventive adottate dalla Società.

5.11. Individuazione dei soggetti aziendali autorizzati a intrattenere rapporti con la P.A.

Fermi restando i poteri di firma attribuiti con procura, in ambito aziendale devono essere espressamente individuati i soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con soggetti pubblici.

5.12. Previsione di clausole ad hoc nei contratti

Nei contratti stipulati con collaboratori esterni, consulenti, partner, concessionari, fornitori, ecc., devono essere inserite specifiche clausole con cui gli stessi attestino di essere a conoscenza del Codice Etico e del presente Modello Organizzativo e si impegnino ad uniformarsi ai principi e alle procedure in essi contenuti. I contratti devono altresì prevedere che comportamenti violativi dell'obbligo così assunto consentano la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Società (clausola risolutiva espressa, penale, ecc.).

Ai collaboratori esterni, ai consulenti, ai Partner e ai fornitori che intrattengono direttamente rapporti con la P.A. per conto della Società, deve esser formalmente conferito potere in tal senso (con apposita clausola inserita nel contratto). Gli stessi soggetti devono sottoscrivere una dichiarazione in cui si attesta la conoscenza del Codice Etico e del presente Modello Organizzativo, nonché l'impegno di uniformarsi ai principi e alle procedure in essi contenuti.

6. L'Organismo di vigilanza

Con riferimento all'OdV, secondo le disposizioni dell'art. 4 del Decreto, combinate con le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte da Confindustria, esso dovrà obbligarsi a:

- a) verificare la ragionevole aderenza tra le procedure introdotte ed i comportamenti dei vari soggetti aziendali in esse coinvolti;
- b) verificare l'adeguatezza del Modello, ossia la capacità dello stesso di prevenire il consumarsi dei reati;
- c) verificare la coerenza temporale del Modello e quindi la sua capacità di mantenere nel tempo i requisiti di efficacia esimente;
- d) garantire l'aggiornamento del Modello in dipendenza di mutamenti nel quadro normativo di riferimento e/o nell'organizzazione dell'azienda.

Resta inteso che spetterà all'OdV solo il compito di richiedere gli aggiornamenti, che resteranno a carico e sotto la responsabilità dell'organo gestorio.

L'OdV dovrà inoltre essere strutturato in modo tale da garantire un efficace operato. Il tutto dovrà, in particolare, essere garantito da:

- autonomia ed indipendenza, riferibile all'assenza in capo ai membri dell'organismo di compiti operativi riferibili all'azienda;
- professionalità dei singoli componenti riferibile al possesso di conoscenze adeguate, sia in termini di conoscenza della realtà aziendale sia alla valutazione dei rischi connessi al D.Lgs. 231/2001;
- continuità d'azione, riferibile all'organizzazione strutturale e sistemica delle attività svolte dall'organismo.

L'OdV può essere un organo monocratico o collegiale.

Indubbiamente **CE.FI.SA. SRL** è classificabile tra gli enti di piccole dimensioni e, pertanto, si suggerisce di provvedere alla nomina di un OdV monocratico, per ovvie ragioni di risparmio sui costi di gestione, da scegliere tra professionisti esterni all'azienda soprattutto per non limitare l'efficacia del Modello nel momento in cui, scegliendo i componenti dell'OdV tra i dirigenti aziendali, si verrebbe a generare una sovrapposizione tra controllori e controllati.

A tal riguardo l'Organismo di Vigilanza di **CE.FI.SA. SRL**, istituito con delibera dell'Organo Amministrativo del 03/09/2018 è composto da: Carmine Petolicchio.

7. Il sistema sanzionatorio

Il Decreto stabilisce, con riferimento ai Soggetti cosiddetti "Apicali" ed ai sottoposti alla loro direzione e controllo, la necessaria predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello specifico Modello 231.

Con riferimento a tale presupposto si sottolinea che, il sistema sanzionatorio e disciplinare, come di seguito regolamentato, non è applicabile alle risorse esterne, non rientranti, le stesse, nel novero di quelle sottoposte alla direzione ed al controllo, per le quali sarà possibile applicare specifiche clausole contrattuali (clausole risolutive espresse, penali ecc.).

Titolare del potere sanzionatorio è l'Organo amministrativo.

Il procedimento disciplinare viene avviato, su stimolo dell'OdV, sulla base di indagini relative a segnalazioni ricevute o ai rilevamenti

accertati nel corso delle attività di controllo e vigilanza espletate dallo stesso.

Il procedimento può essere avviato anche su diretto intervento dell'Organo amministrativo, rilasciando adeguata informazione in ordine alle motivazioni all'Odv.

L'Odv è coinvolto in ogni fase del processo sanzionatorio e disciplinare comminato, al fine di acquisire informazioni utili all'espletamento delle proprie funzioni, tra cui la verifica dell'efficacia dei protocolli e l'analisi di eventuali mutamenti nel sistema dei rischi.

L'irrogazione della sanzione è sempre deliberata dall'Organo amministrativo ed applicata dalla funzione interessata, sotto il sistematico monitoraggio da parte dell'Odv.

7.1. Le violazioni del Modello

L'applicazione della sanzione prescinde dalla effettiva commissione del reato o dall'avvio di un procedimento penale: la finalità del sistema disciplinare e sanzionatorio (di seguito anche Sistema) è dunque quello di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni contenute nel Modello.

In particolare sono sottoposte al Sistema le seguenti violazioni:

- mancato rispetto delle procedure a cui il modello fa riferimento;
- violazione o elusione del sistema di controllo posto in essere (protocolli);
- inosservanza del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei soggetti cosiddetti "Apicali" sui loro sottoposti;
- inosservanza degli obblighi di informazione verso l'Odv predisposti nel Modello;
- inosservanza da parte dell'Odv dei propri doveri come predisposto dal Modello, compreso il rispetto degli obblighi di informazione.

Requisito importante delle sanzioni è la proporzionalità rispetto alle violazioni. Saranno quindi oggetto di specifica analisi i seguenti elementi:

- la gravità della violazione;
- l'eventuale recidiva nella violazione;
- la tipologia di autore della violazione.

7.2. Misure nei confronti dei dipendenti

Le violazioni da parte dei dipendenti delle regole comportamentali e del sistema dei protocolli generali e specifici del Modello Organizzativo ex 231/01 (Parte Generale e Parte Speciale) nonché del Codice Etico, costituiscono illeciti sottoposti al sistema disciplinare e sanzionatorio.

La tipologia di sanzioni irrogabili è conforme ai dettami del CCNL di riferimento e le singole sanzioni saranno definite in coerenza con lo Statuto dei lavoratori.

In relazione al rilievo della violazione sono comminate le seguenti sanzioni:

- rimprovero scritto, multa o sospensione per il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello in ogni sua parte o adotti un comportamento difforme dalle prescrizioni contenute;
- licenziamento con preavviso per il lavoratore che metta in atto comportamenti fraudolenti ossia diretti in maniera consapevole, chiara ed univoca alla violazione del Modello;
- licenziamento senza preavviso per il lavoratore che, avendo messo in atto un comportamento fraudolento volto alla violazione del Modello, abbia determinato l'applicazione a carico della società delle misure previste dal Decreto 231/01.

7.3. Misure nei confronti dell'Organo amministrativo, del collegio sindacale/Revisore e dell'OdV.

7.3.1 Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo

All'Organo Amministrativo che violi le disposizioni contenute nel Modello, a seconda della gravità dell'infrazione, l'Assemblea, anche su iniziativa del Collegio Sindacale (ove esistente) e/o dell'OdV, adotta le misure sanzionatorie ritenute più idonee all'uopo, nel rispetto delle vigenti normative, compresa la revoca dall'incarico.

7.3.2 Misure nei confronti del Collegio Sindacale (ove esistente)

L'Organo Amministrativo qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale violino le disposizioni contenute nel Modello, a seconda della gravità dell'infrazione, adotta le misure sanzionatorie ritenute più idonee all'uopo nel rispetto delle vigenti normative, compresa la revoca dall'incarico.

Nei casi ritenuti gravi l'Organo Amministrativo convoca, per rendere opportuna informazione, l'assemblea dei soci.

7.3.3 Misure nei confronti dell'OdV

Qualora l'autore della violazione sia direttamente l'Organismo di Vigilanza l'Organo Amministrativo provvede all'immediata revoca dell'incarico.

In tutti i casi previsti è fatta salva la facoltà della società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

7.4. Misure a tutela dei soggetti "segnalanti" e nei confronti di chi effettua segnalazioni infondate.

Le violazioni del comma 2-bis dell'art. 6 verranno sanzionate in funzione della tipologia dell'autore della violazione stessa.

Agli organi sociali (ivi compreso l'OdV) ed al personale interno, pertanto, verranno applicate le sanzioni previste dal presente sistema sanzionatorio in ragione della gravità del comportamento e della sua recidività.

Alle risorse esterne, quali consulenti, fornitori, agenti ecc., verranno applicate quelle specifiche clausole contrattuali relative alle violazioni degli obblighi del Modello e della normativa di riferimento.

8. L'informazione e la comunicazione

CE.FI.SA. SRL si impegna a diffondere i contenuti del sistema etico-comportamentale, ed in particolare del Modello, tra le sue figure apicali ed i dipendenti.

A tal fine l'OdV comunica il Modello, in tutte le sue parti, agli organi sociali (Amministratore unico, CdA, Collegio sindacale), i cui componenti rilasciano un'apposita dichiarazione di conoscenza ed adesione informata allo stesso Modello.

L'attività di formazione sarà garantita tramite:

- un seminario iniziale e da successive sessioni di aggiornamento periodiche;
- dalla pubblicazione sulla rete informativa "interna" del Modello, in ogni sua parte, e della normativa di riferimento;
- dall'invio di e-mail informative in caso di modifiche dell'assetto societario e/o di variazioni della normativa specifica in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- da una nota informativa inserita nella comunicazione di assunzione per i nuovi dipendenti che prenderanno anche parte ad un seminario ad essi dedicato.

L'attività formativa potrà anche essere differenziata, a seconda che essa si rivolga alle figure apicali (dirigenti, responsabili di area, soggetti con poteri di rappresentanza) o agli altri dipendenti.

CE.FI.SA. SRL, inoltre, si impegna a diffondere i contenuti del Modello nonché i principi del Codice Etico tra i suoi collaboratori esterni, i clienti, i fornitori e, in generale, tutti i possibili destinatari dei contenuti dello stesso.

A tal riguardo si prevede che il Modello, inteso in ogni sua parte, venga pubblicato sul sito internet aziendale e che gli accordi coi partner esterni (collaboratori, consulenti, clienti e fornitori in genere) prevedano una specifica clausola contrattuale che abbia, in sintesi, il seguente contenuto "*Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli articoli dal n° 24 al n° 26 del D.Lgs. 231/2001, nella fase delle trattative e della stipula del presente contratto. Le parti si impegnano, inoltre, a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal menzionato decreto nonché ad attivare, ove necessario, tutte le procedure interne di controllo e prevenzione*".

Appare, infine, opportuno procedere alla richiesta di deposito presso il competente Registro delle Imprese del presente Modello in ogni sua parte ivi compreso il Codice Etico.

**MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
e CONTROLLO ai sensi del D.Lgs.
231/2001**

PARTE SPECIALE

Premessa

Nelle precedenti parti del presente lavoro si è dapprima trattato in linea generale il problema della responsabilità amministrativa degli enti, come inquadrato dal D.Lgs. 231/2001, in seguito, dopo aver esposto gli esiti dello screening aziendale effettuato, si è prospettata la valutazione dei rischi a cui la società è esposta in relazione alla potenziale commissione di alcuni dei reati presupposto.

Al fine, poi, di sintetizzare il lavoro svolto e fornire un taglio strettamente pratico al modello organizzativo che si va ad implementare, il quale deve avere una finalità di tutela concreta della società, sono stati individuati i processi/attività aziendali ritenuti maggiormente interessati dai rischi di commissione dei reati presupposto.

Nella presente parte speciale, infine, si andranno a delineare quei protocolli comportamentali che, ove rispettati e assoggettati a costante monitoraggio, dovrebbero consentire l'effettività del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 garantendo, pertanto, la funzione esimente dello stesso a beneficio della società di cui all'art. 6 del Decreto.

Come illustrato nella parte generale e come risultante dalla relazione di risk assessment la **CE.FI.SA. SRL** risulta potenzialmente esposta soltanto a sei categorie di reati presupposto ossia:

- 1) **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25);**
- 2) **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis);**
- 3) **Reati societari (Art. 25 ter);**
- 4) **Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 septies);**
- 5) **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies);**
- 6) **Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies);**
- 7) **Reati ambientali (Art. 25 undecies);**


Nei successivi capitoli, come accennato, dopo aver illustrato le modalità di commissione dei singoli reati appartenenti alle summenzionate categorie si prospetteranno i citati protocolli comportamentali nonché le connesse attività di controllo.

In particolar modo si farà riferimento ai principi generali di comportamento e di controllo come enunciati nella parte generale confermando, pertanto, come valide quelle corrette pratiche aziendali già esistenti ed attuate e suggerendo nuovi e/o diversi comportamenti/procedure ove dovessero emergere lacune importanti o anomalie rispetto a quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di un valido modello organizzativo sia in merito a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 che da una corretta prassi aziendalistica.

Sistema di "governance"

A questo punto si pone l'attenzione sul sistema di "governance" adottato allo stato attuale dalla **CE.FI.SA. SRL** al fine di individuare gli effettivi rapporti gerarchici e di staff che andranno a costituire l'ossatura dei protocolli di gestione e controllo concepiti in maniera tale da rendere possibile, oltre una migliore formalizzazione dell'organizzazione interna, anche una corretta ed efficace implementazione del Modello.

Forma organizzativa



Sistema di deleghe/procure

Amministratore Unico/Direzione Generale

L'Assemblea dei soci nomina l'organo amministrativo e conferisce a quest'ultimo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dallo Statuto oltre che la rappresentanza legale. L'Organo amministrativo, specificamente, svolge anche la funzione di Direzione Generale dell'azienda e di Capo del Personale.

Si occupa, pertanto, di stabilire le strategie aziendali, di predisporre il piano degli investimenti, il budget annuale, il piano finanziario da portare all'attenzione dei soci.

In queste attività è affiancato dal responsabile sanitario per le aree di sua competenza.

Responsabile amministrativo (Amministratore Unico)

- Cura i flussi finanziari in entrata ed in uscita, in particolare i pagamenti.
- Mantiene i rapporti amministrativi coi principali clienti e fornitori, in particolare con la ASL per le periodiche rendicontazioni da predisporre.
- Collabora con i consulenti esterni per la predisposizione della situazione contabile e per l'elaborazione del progetto di bilancio annuale di pertinenza dell'organo amministrativo, ivi compresa la situazione analitica dei crediti e dei debiti, fornendo loro la prima nota contabile e la relativa documentazione a supporto.
- Assiste il responsabile sanitario - DTS - nelle verifiche/ispezioni dell'ASL e/o di altre autorità.

Responsabile sanitario - DTS -

- In possesso dei necessari requisiti professionali sovrintende all'attività di somministrazione delle prestazioni di terapia riabilitativa come previsto dal contratto con la ASL;
- effettua la prima valutazione del paziente, ove sprovvisto di altra prescrizione di medico specialista e ne predispone il piano di trattamento;
- valuta e, eventualmente, conferma, la prescrizione del medico specialista esterno e il relativo piano di trattamento;
- redige la cartella clinica di ingresso;
- acquisisce la documentazione relativa al "consenso informato";
- Coordina l'attività degli operatori sanitari, in collaborazione con il Terapista Coordinatore;
- verifica la rispondenza dei formulari dei rifiuti con quanto fatturato dalla ditta specializzata al loro smaltimento.

Medico

- In possesso dei necessari requisiti professionali, in stretto coordinamento col Direttore Sanitario, svolge le funzioni proprie del suo ruolo specialistico nell'ambito dell'attività sanitaria del centro, ivi compresa la gestione di eventuali emergenze mediche;
- È responsabile della gestione medica del proprio turno di lavoro;

Terapista Coordinatore

- In collaborazione con il Direttore Sanitario, i medici e la segreteria coordina e supervisiona l'attività degli altri operatori sanitari.
- Segnala alle ditte esterne, responsabili della manutenzione, gli interventi da effettuare sulle apparecchiature elettromedicali in uso e nei luoghi di lavoro, al fine di garantire il buono stato dei luoghi e delle apparecchiature stesse.

Operatore Sanitario

- In possesso dei necessari requisiti professionali, in stretta collaborazione col Terapista Coordinatore, svolge le funzioni proprie del suo ruolo specialistico nell'ambito dell'attività sanitaria del centro;

RSP

- Svolge funzioni di controllo nell'applicazione del piano della sicurezza come previsto dalla normativa di riferimento.

Ditte esterne addette alla manutenzione

- Svolgono i servizi manutentivi previsti dal relativo contratto.

Ditta esterna addetta allo smaltimento dei rifiuti

- Svolge i servizi di smaltimento dei rifiuti speciali come previsto dal relativo contratto.

<i>I Responsabili interni</i>

I Responsabili interni costituiscono il primo presidio per scongiurare il rischio di commissione di reati e, di conseguenza, sono i principali referenti dell'Organismo di Vigilanza per ogni attività di raccolta di informazioni e di controllo.

Essi sono individuati dall'Amministratore Unico tra le figure "apicali" per ogni processo/attività "sensibile" in ragione delle specifiche competenze tecniche e professionali in relazione al tipo di attività e/o di operazioni da andare a gestire e controllare.

La loro individuazione è formalizzata con uno specifico atto di nomina.

I Responsabili interni possono essere individuati anche nell'ambito dei consulenti esterni, coi quali la società già intrattiene stabili rapporti di collaborazione, nel caso in cui le specifiche competenze tecnico-professionali richieste dal tipo di attività da gestire e controllare non siano presenti tra il personale dipendente.

All'atto della nomina il Responsabile interno sottoscrive una dichiarazione, circa la conoscenza della normativa di riferimento e del Modello, del seguente tenore "Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, nonché dei contenuti

del Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto e diffuso dalla CE.FI.SA. SRL in adeguamento alla stessa normativa; dichiara, inoltre, che non sussistono allo stato attuale, né da parte propria, né nell'ambito della propria area funzionale, situazioni di illiceità o di pericolo riferibili alle ipotesi criminose di cui al D.Lgs. sopra citato".

I Responsabili interni:

- Vigilano sul regolare svolgimento delle operazioni di cui sono referenti;
- Informano dipendenti, collaboratori e consulenti esterni in merito ai rischi di reato connessi con le operazioni da svolgere;
- Nell'ambito dei protocolli di gestione e controllo conservano la documentazione rilevante e, ove necessario, predispongono dei report circa specifiche operazioni;
- Nel caso di operazioni di gestione con profili di rischio di commissione di reati presupposto particolarmente alti predispongono uno specifico report di sintesi dei termini dell'operazione, delle valutazioni svolte per giungere alla decisione, delle parti coinvolte e, ove possibile, ne raccolgono la sottoscrizione di ognuna di esse;
- Per il monitoraggio periodico previsto dai protocolli di gestione e controllo redigono apposito report periodico con eventuale evidenza di anomalie riscontrate o di profili di criticità da gestire per attenuare l'esposizione al rischio;
- Trasmettono all'OdV, periodicamente, tutte le evidenze documentali previste nei protocolli di gestione e controllo nonché i loro report delle singole operazioni a rischio e quelli periodici;
- Comunicano tempestivamente all'OdV eventuali anomalie riscontrate nonché la commissione di fatti rilevanti ai fini della commissione dei reati presupposto di cui al Decreto;
- Collaborano all'aggiornamento del Modello e, in generale, alla gestione del sistema di contenimento dei rischi;
- Informano l'OdV circa eventuali modifiche al Modello o ai protocolli di gestione e controllo ritenuti necessari ai fini della riduzione dell'esposizione al rischio reati;

CAPITOLO 1

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25)

1.1 Le fattispecie di reato nei rapporti con la P.A. ex artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001

Art. 316-bis c.p.. Malversazione a danno dello Stato.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Presupposto della condotta illecita è che la prestazione pubblica si sostanzia in «sovvenzioni, contributi o finanziamenti», intendendo sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (anche solo parzialmente) e, sotto la terza denominazione, gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie condizioni di mercato.

Il reato si configura ogniqualvolta le provvidenze economiche ricevute siano utilizzate per scopi diversi da quelli per il perseguimento dei quali sono state erogate e si perfeziona nel momento in cui viene attuata la "diversa" destinazione.

Art. 316-ter c.p.. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

La norma ed il reato in questione trovano applicazione solo ove non ricorra la fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. («Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche») da cui si differenzia per la mancanza di raggiri ed artifici finalizzati ad indurre in errore il soggetto passivo. Ne consegue che la semplice presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere integra il reato di cui all'art. 316-ter; se, invece, detta condotta è accompagnata da "malizie" (ossia raggiri o artifici) ulteriori, si configura il reato di cui al citato art. 640-bis.

Il reato si perfeziona nel momento in cui si utilizzano e/o presentano dichiarazioni e/o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero nel momento in cui si omettono informazioni dovute per legge e/o per contratto.

Art. 640 c.p.. Truffa.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato e di un altro Ente Pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Il reato in questione viene richiamato dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 solo con particolare riferimento all'ipotesi sub comma 2, n. 1 e, più specificamente, con riferimento all'ipotesi di fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico. Il reato di truffa si consuma nel momento in cui l'agente realizza l'ingiusto profitto, con correlativo danno patrimoniale altrui.

Art. 640-bis c.p.. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Il reato in questione si caratterizza per il particolare oggetto materiale della frode, e cioè ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: contributi e sovvenzioni (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti agevolati. Il reato si consuma nel momento del conseguimento dell'ingiusto profitto.

Art. 640-ter c.p.. Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato in questione ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa (art. 640 c.p.), dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Il reato si consuma nel momento del conseguimento dell'ingiusto profitto a seguito della non autorizzata manipolazione del sistema informatico.

Art. 317 c.p.. Concussione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Il reato in questione può commettersi per costrizione o per induzione, prospettandosi alla vittima, nel primo caso, un male ingiusto e ponendola di fronte all'alternativa di accettarlo o evitarlo con l'indebita promessa o dazione, e, nel secondo caso (in cui manca tale prospettiva), raggiungendo lo scopo di ottenere il medesimo risultato illecito attraverso un'opera di suggestione o frode.

Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che la condotta (ossia l'atto finalizzato all'altrui costrizione o all'induzione) sia un atto rientrante nelle competenze specifiche, proprie ed "istituzionali" dell'attore, bastando - da parte di quest'ultimo - il generico abuso della propria posizione professionale e/o lavorativa.

Il reato si perfeziona nel momento in cui la vittima dà o promette di dare al soggetto attivo del reato (o ad un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo) denaro o altra utilità (ove per "utilità" si intende qualunque "vantaggio" anche non avente carattere economico).

Art. 318 c.p.. Corruzione per un atto d'ufficio.

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.

L'art. 318 c.p. disciplina il reato di corruzione c.d. «*impropria*», che si configura quando la condotta tipica è posta in essere per il compimento di un atto conforme ai doveri di ufficio. Non è necessario che si tratti di atto rientrante nelle competenze specifiche, proprie ed "istituzionali" del soggetto, bastando che sia un atto che afferisca alle competenze generali dell'ufficio al quale egli appartiene.

Il reato si perfeziona nel momento in cui vi è l'accettazione della dazione e/o della promessa di dazione di denaro (anche se di modico importo) o altra utilità. Per "utilità" si intende qualunque "vantaggio" anche non avente carattere economico: i c.d. «*donativi o regalie di pura cortesia*» (a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di cui all'art. 319 c.p.) escludono il reato se questi, per la loro modicità, escludono la possibilità di influenza sul compimento dell'atto di ufficio, in modo da non apparire quale corrispettivo di quest'ultimo.

Art. 319 c.p.. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

L'art. 319 c.p. disciplina il reato di corruzione c.d. «*propria*», che si configura quando la condotta tipica è posta in essere per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio. Non è necessario che si tratti di atto rientrante nelle competenze specifiche, proprie ed

“istituzionali” del soggetto, bastando che sia atto attinente alle competenze generali dell’ufficio al quale egli appartiene.

Il reato si perfeziona nel momento in cui vi è l’accettazione della dazione e/o della promessa di dazione di denaro (anche se di modico importo) o altra utilità. Per “utilità” si intende qualunque “vantaggio” anche non avente carattere economico: i cd. «*donativi o regalie di pura cortesia*», anche se di valore sommamente modico, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di cui all’articolo precedente, non escludono il reato.

Art. 319-ter c.p.. Corruzione in atti giudiziari.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 322 c.p.. Istigazione alla corruzione.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319.

L’art. 322 c.p. disciplina ipotesi di reato che si connotano per la presenza di elementi analoghi a quelli presenti nei reati di concussione e corruzione, da cui si differenziano principalmente per la mancata accettazione dell’utilità. Il momento consumativo del reato coincide con la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il soggetto che la riceve. Non è necessario che l’offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l’utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettazione dello scambio illecito.

1.2 Le aree funzionali coinvolte ed i processi/attività “sensibili”

Dalla valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto, come riportata nella relazione di risk assessment, le aree funzionali, in cui è stata scomposta l’attività aziendale della **CE.FI.SA. SRL**, potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo sono:

- Direzione generale;
- Area Sanitaria;

- Amministrazione e contabilità;
- Area tecnico-manutentiva (limitatamente alle ipotesi legate alle verifiche/ispezioni e/o alle dichiarazioni di conformità di apparecchiature/impianti nonché nel corretto smaltimento dei rifiuti).

Nell'ambito di queste, poi, come risultante sempre dalla predetta analisi, sono stati individuati i seguenti processi/attività c.d. "sensibili":

- A. Richiesta e ottenimento autorizzazioni ASL;
- B. Gestione convenzione/contratto con ASL;
- C. Verifiche ed ispezioni da parte dell'ASL e/o altre Autorità;
- D. Richiesta/ottenimento/gestione di contributi e/o sovvenzioni pubblici.

1.3 Destinatari e principi generali di comportamento e di attuazione delle decisioni

Tale capitolo è riferito ai rapporti intrattenuti con Enti della P.A., latamente intesa, e tra questi, pertanto, anche le ASL ed altre strutture rientranti nel SSN, da amministratori, responsabili di area e dipendenti della CE.FI.SA. SRL nonché da partner di quest'ultima (consulenti esterni, fornitori di beni ecc.)- tutti considerati "destinatari" - in esecuzione di accordi contrattuali che eventualmente prevedano l'interazione con la P.A..

Al fine di dare compiuta attuazione al sistema etico-comportamentale di cui il Modello fa parte, nei rapporti con la P.A., oltre al generale rinvio ai principi del Codice Etico, sono previsti specifici obblighi e divieti a cui i summenzionati destinatari devono attenersi.

Obblighi

- Osservare le leggi, i regolamenti e i protocolli che disciplinano l'attività aziendale in quegli ambiti che comportano l'instaurazione di rapporti con la P.A.;
- Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima trasparenza e correttezza;

Divieti

- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti tali da integrare fattispecie di reato di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto;
- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- Determinare situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i destinatari e la P.A.;
- Presentare dichiarazioni non veritiere ad Enti pubblici nazionali e/o comunitari al fine di conseguire sovvenzioni, contributi o finanziamenti agevolati;
- Destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali sono state ricevute;

- Rendere dichiarazioni non veritiere circa il possesso di requisiti per la partecipazione a gare pubbliche e/o procedure similari oppure al fine di risultarne vincitori;
- Effettuare o promettere elargizioni o tentare di effettuare o promettere elargizioni in denaro, regalie o qualsiasi tipo di beneficio, ivi inclusa la promessa di assumere o fare assumere personale dipendente al di fuori delle procedure previste, a favore di funzionari pubblici nazionali e/o comunitari tanto per indurli a procurare indebiti vantaggi o per invalidarne l'indipendenza di giudizio;
- Ricorrere all'uso del contante per acquisti non di modico valore;
- Alterare il funzionamento di sistemi informatici e/o manipolare i dati in essi contenuti.

Al fine di dare attuazione ai predetti divieti risulta opportuno adottare le seguenti misure valide per tutti i processi/attività "sensibili":

- Individuazione da parte della DG di un "Responsabile Interno" per ogni processo/attività "sensibile" o anche solo per una o più operazioni considerate a rischio;
- Le figure "apicali", i dipendenti, i consulenti esterni ed i partner che intrattengono rapporti con la P.A. devono essere specificamente autorizzati per iscritto;
- Controllo della correttezza e veridicità da parte del "Responsabile Interno" delle dichiarazioni rese per la partecipazione a gare pubbliche e/o procedure similari nonché per la richiesta di sovvenzioni, contributi e finanziamenti pubblici ovvero per l'ottenimento di concessioni/autorizzazioni;
- Verifica dell'utilizzo conforme alla richiesta delle provvidenze pubbliche ottenute e specifica rendicontazione;
- Verifica degli accordi con partner esterni per la partecipazione congiunta a gare pubbliche e/o procedure similari con particolare attenzione agli aspetti economici;
- Acquisizione da parte del personale coinvolto nelle procedure/attività "sensibili" di una attestazione, sotto la propria responsabilità, di assenza di qualunque conflitto di interesse con la P.A.;
- Delega specifica ai soggetti che dovranno presenziare e fornire documentazione e/o informazioni in caso di verifiche/ispezioni da parte di Pubbliche Autorità (ASL, Agenzia delle Entrate, Inps, Ispettorato del Lavoro ecc.);
- Inserimento nei contratti/accordi con fornitori/consulenti/partner di una specifica clausola di conoscenza e accettazione del Codice Etico, del Modello e della normativa di riferimento nonché di un'altra clausola, come già citata nella Parte Generale, del seguente tenore "*Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli articoli dal n° 24 al n° 26 del D.Lgs. 231/2001, nella fase delle trattative e della stipula del presente contratto. Le parti si impegnano, inoltre, a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal menzionato decreto nonché ad attivare, ove necessario, tutte le procedure interne di controllo e prevenzione*";

- Inserimento nei contratti/accordi con fornitori/consulenti/partner di una clausola risolutiva espressa e/o di una penale nel caso di commissione di fatti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- Adozione di una adeguata politica delle password e delle credenziali di accesso alla rete ed ai sistemi informatici;
- Tempestiva informazione e trasmissioni di documenti all'Organismo di Vigilanza, da parte del Responsabile Interno e/o di chiunque ne sia a conoscenza, in caso di manifestazione di comportamenti sospetti o comunque potenzialmente rilevanti ai fini della commissione di uno dei reati presupposto;
- Ai fini dello svolgimento della sua attività di controllo ed aggiornamento del modello e delle procedure, tutte le "evidenze documentali" riportate nei sottostanti protocolli di gestione e controllo vanno condivise, possibilmente in formato digitale, con l'Organismo di Vigilanza.

1.4 Processi/attività "sensibili": protocolli di gestione e controllo

1.4.A -Richiesta, ottenimento e mantenimento dell'accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale

Reati ipotizzabili

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n.1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Possibili modalità di commissione dei reati

I reati di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p. potrebbero consumarsi qualora soggetti operanti in nome e per conto della società producessero documenti falsi per risultare in possesso di requisiti previsti dalla legge e poter conseguentemente ottenere un accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale i cui proventi, pertanto, risulterebbero percepiti indebitamente.

Analogamente nel caso della truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) il reato si consumerebbe nei casi in cui un soggetto operante in nome e per conto della società rendesse false dichiarazioni per partecipare ad una forma di evidenza pubblica o per ottenere un'autorizzazione da una ASL o da un altro ente del SSN.

L'ipotesi di frode informatica (art. 640 ter c.p.) si concretizza nei casi in cui si provvedesse all'alterazione dei contenuti di un pubblico registro informatico per far risultare, ad esempio, esistenti le condizioni necessarie per la partecipazione ad una gara pubblica.

Con riferimento, invece, ai reati di corruzione (artt. 318, 319 e 322 c.p.) le ipotesi di commissione degli stessi potrebbero riguardare i casi in cui un soggetto in nome e per conto della società versi, o tenti di versare, somme di denaro ad un pubblico funzionario.

Protocollo di gestione e controllo

N°	Operazione	Responsabilità	Modalità di svolgimento	Evidenza documentale
1	Verifica presenza Bandi di gara o possibili accreditamenti	DG	Il DG o un suo sottoposto verifica la presenza di Bandi pubblici per l'apertura di nuove strutture ambulatoriali/nuovi servizi sul territorio di competenza o di nuovi accreditamenti	Estratto della pubblicazione del Bando
2	Individuazione del Responsabile Interno	DG	Con riguardo allo specifico contenuto del Bando il DG individua tra le figure "apicali" il Responsabile Interno della presente procedura	Delibera di nomina
3	Verifica condizioni per il mantenimento dell'accreditamento ai sensi del DGRC 7301/2001 e del Regolamento.REG. 3/2006)	DG, Resp. Ammin., Consulente tecnico (o società esterna)	Il Resp. Ammin., in collaborazione con la società esterna incaricata, verifica la presenza in azienda di: requisiti sanitari richiesti (n° prestazioni, n° medici/operatori sanitari, tipo di prestazioni ecc.); aspetti economici, in termini di fattibilità economico-finanziaria nonché la presenza in azienda dei requisiti economico-finanziari richiesti per l'autorizzazione e per l'accreditamento; condizioni tecniche richieste per la partecipazione in termini di possesso di apparecchiature specifiche, presenza di servizio manutentivo, ispezioni ecc.	Relazione in caso di problematiche o criticità riscontrate.
4	Predisposizione della documentazione	DG, DTS, Resp. Ammin., Consulente tecnico	Il DTS predispone e sottoscrive le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti professionali e di quelli tecnico-sanitari; Il Resp. Ammin. predispone la documentazione amministrativa richiesta (bilanci, budget, piano finanziario, dich.redditi, referenze bancarie ecc.); Il consulente tecnico ed il Responsabile Interno predispongono la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature elettromedicali richieste, all'idoneità dei locali, al funzionamento degli impianti;	Copie delle dichiarazioni e della documentazione predisposte
5	Presentazione documentazione	DG, Responsabile Interno	Il DG o un suo sottoposto all'uopo delegato ed il Responsabile Interno provvedono alla presentazione della documentazione secondo le modalità previste dall'ASL di competenza avendo cura di verificare la correttezza della stessa nonché delle sottoscrizioni previste;	Ricevuta cartacea e/o telematica di presentazione della documentazione e/o verbale della visita ispettiva. Eventuale delega del DG

1.4.B - Gestione del contratto con l'ASL

Reati ipotizzabili

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n.1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Possibili modalità di commissione dei reati

Come avviene per il precedente processo/attività "sensibile", i reati di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p. potrebbero consumarsi qualora soggetti operanti in nome e per conto della società producessero documenti falsi per risultare in possesso di requisiti previsti dal contratto di servizio stipulato con la ASL al fine di alterare la realtà aziendale e percepire indebitamente i corrispettivi da esso previsti.

L'ipotesi di frode informatica (art. 640 ter c.p.) si concretizza nei casi in cui si provvedesse all'alterazione dei contenuti di un archivio/sistema informatico per far risultare, ad esempio, esistenti le condizioni necessarie per l'espletamento del contratto stipulato con la ASL.

Con riferimento, invece, ai reati di corruzione (artt. 318, 319 e 322 c.p.) le ipotesi di commissione degli stessi potrebbero riguardare i casi in cui un soggetto in nome e per conto della società versi, o tenti di versare, somme di denaro ad un pubblico funzionario nell'ambito della gestione del contratto di servizio al fine, ad esempio, di alterare il numero e la qualità delle prestazioni rese o accelerare l'iter per la riscossione.

Il reato di cui all'art. 377 bis c.p., induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, si potrebbe manifestare nel momento in cui si tentasse di indurre un funzionario dell'ASL ad omettere di denunciare all'autorità giudiziaria eventuali condotte criminose di cui al presente capitolo di cui fosse venuto a conoscenza in sede di verifica.

Protocollo di gestione e controllo

N°	Operazione	Responsabilità	Modalità di svolgimento	Evidenza documentale
1	Sottoscrizione contratto di servizio.	DG	Il DG, nell'ambito dei suoi poteri, dopo averne verificato il contenuto e la conformità, sottoscrive il contratto di servizio e verifica la regolare sottoscrizione da parte dell'ASL	Contratto di servizio

2	Redazione del piano delle attività	DG, DTS, Terapista Coordinatore, Resp. Personale, Consulente tecnico o ditta esterna, Resp. Ammin.	I responsabili delle varie funzioni/aree aziendali predispongono, ognuno per le sue competenze, il piano delle attività per lo svolgimento efficiente del contratto di servizio (verifica pianta organica e dei profili professionali occorrenti, necessità di nuove assunzioni, verifica degli impianti e delle apparecchiature con previsioni di controlli, revisioni e manutenzioni periodiche, predisposizione del piano finanziario per la copertura di eventuali investimenti, organizzazioni turni di lavoro).	Piano delle attività e programmazione obiettivi e monitoraggio. Piano programmazione acquisto impianti e macchinari. Piano manutenzione impianti ed elenco mezzi, attrezzature e strumenti. Turni di lavoro.
3	Effettuazione delle prestazioni	DTS	Sotto la responsabilità del DTS vengono erogate le prestazioni previste dal contratto in funzione del piano di lavoro con le varie figure professionali occorrenti.	Schede firme accesso terapie. Allegato "C" ai sensi del DCA 64/2011 e smi – valutazione iniziale e finale – Diario clinico.
4	Rendicontazione periodica delle prestazioni	DTS, Resp. Ammin.,	A seguito della verifica delle singole impegnative da parte del DTS, il Resp. Ammin. predispone la "distinta contabile riepilogativa", "l'elenco analitico contabile ASL" e i file digitali da inviare sulla piattaforma di acquisizione dei flussi dati dell'ASL di riferimento.	Distinta contabile riepilogativa; Elenco Analitico Contabile ASL; file digitali per l'ASL.
5	Verifica accoglimento rendicontazione	Resp. Ammin.	All'ottenimento del primo esito da parte dell'ASL, in assenza di errori, viene stampata la Ricevuta di Trasmissione ASL. Attraverso il Sistema Gestionale DTS, viene elaborato il file MEF da trasmettere sul sito SistemaTS del MEF. In assenza di errori viene stampato il documento "Avvenuto Ricevimento File MEF". Il Resp. Ammin., a questo punto, predispone e trasmette la fattura elettronica all'ASL per il pagamento. Successivamente viene protocollato tutto il cartaceo presso l'ufficio preposto dell'ASL di riferimento.	Ricevuta di trasmissione ASL; Avvenuto ricevimento File MEF; Fattura Elettronica; Ricevuta cartaceadi accettazione della rendicontazione con scheda firme e impegnative mediche.
6	Gestione eventuali contestazioni	DTS, Resp. Ammin.	In caso di riscontro di anomalie delle impegnative o della fatturazione l'ASL invia a mezzo PEC contestazioni di carattere medico-sanitario o amministrativo. Il DTS e il Resp. Ammin. esaminano le contestazioni di propria competenza e producono controdeduzioni o note di credito.	Pec ASL; Controdeduzioni; Note di credito.
7	Gestione eventuali modifiche contrattuali	DG, DTS, Resp. Ammin.	In caso di rilevante contrazione o aumento del tetto di spesa assegnato o di tardiva assegnazione dello stesso, viene redatto un piano di adeguamento	Piano di adeguamento

1.4.C -Verifiche, richieste di documentazioni ed ispezioni da parte dell'ASL e/o di altre Autorità

Reati ipotizzabili

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);

- Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n.1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Possibili modalità di commissione dei reati

In questa procedura/attività "sensibile" il rischio è collegato maggiormente ai reati di corruzione. Le ipotesi di commissione degli stessi potrebbero riguardare offerte di denaro o altre beni o favori ad un pubblico funzionario affinché questi non faccia risultare dai verbali di verifica o ispezione irregolarità nella gestione di tipo tecnico o medico, nel caso si trattasse di un'ispezione dell'ASL, o di tipo fiscale o previdenziale in caso di verifiche dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS.

In questo frangente si collocano anche i rischi di commissione degli altri reati presupposto summenzionati in quanto dalla verifica/ispezione potrebbero emergere quali irregolarità proprio comportamenti adottati concretizzatisi, ad esempio, in ipotesi di truffa piuttosto che di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Protocollo di gestione e controllo

N°	Operazione	Responsabilità	Modalità di svolgimento	Evidenza documentale
1	Visita di verificatori/ispettori e/o richieste di informazioni o documenti	DG	Il DG riceve presso la sede legale i verificatori/ispettori o l'avviso di accertamento o l'avviso a presentarsi presso gli Uffici	Avviso di accertamento Invito a presentarsi Richiesta di documentazione
2	Individuazione del Responsabile Interno	DG	Con riferimento al tipo di verifica in corso il DG individua il Responsabile Interno	Lettera di nomina
3	Predisposizione documentazione e/o supporto alla verifica	DTS, Capo del Personale, Consulente tecnico, Resp. Ammin.	I responsabili della/delle varie funzioni/aree aziendali interessate dalla verifica/ispezione predispongono ognuno per le proprie competenze i documenti richiesti dai verificatori e forniscono ogni notizia utile agli stessi.	Lettera di nomina dei singoli responsabili. Verbali di verifica/ispezione Avviso di accertamento Avviso liquidazione imposte Avviso irrogazione sanzioni
4	Predisposizione eventuali controdeduzioni	DG, DTS, Capo del Personale, Consulente tecnico, Resp. Ammin.	I responsabili della/delle varie funzioni/aree aziendali interessate dalla verifica/ispezione predispongono ognuno per le sue competenze le eventuali controdeduzioni all'atto ispettivo/di accertamento condividendole con il DG	Controdeduzioni
5	Adeguamento alle eventuali prescrizioni	DG, DTS, Capo del Personale, Consulente tecnico, Resp. Ammin.	I responsabili della/delle varie funzioni/aree aziendali interessate dalla verifica/ispezione adottano i provvedimenti necessari al fine di rimuovere le eventuali anomalie riscontrate o	Relazione su adeguamenti alle prescrizioni Mandato al professionista per opposizione Ricorso

			predispongono gli atti per un eventuale opposizione in sede contenziosa e, in stretto rapporto col DG ed il Resp. Ammin., valutano l'impatto economico finanziario.	
--	--	--	---	--

1.4.D - Richiesta/ottenimento/gestione di contributi e/o sovvenzioni pubblici

Reati ipotizzabili

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n.1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Possibili modalità di commissione dei reati

Ipotesi tipica di malversazione a danno dello Stato di cui all'art. 316 bis c.p. potrebbe essere l'utilizzo da parte della società di un contributo o un finanziamento pubblico nazionale o europeo per una finalità diversa da quella per la quale è stato concesso.

Come già detto al punto 1. del presente paragrafo, i reati di cui agli artt. 316 ter e 640 bis c.p. potrebbero consumarsi qualora soggetti operanti in nome e per conto della società producessero documenti falsi per risultare in possesso di requisiti previsti dalla legge per ottenere una sovvenzione pubblica.

Analogamente nel caso della truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n.1 c.p.) il reato si consumerebbe nei casi in cui un soggetto operante in nome e per conto della società rendesse false dichiarazioni per partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica.

L'ipotesi di frode informatica (art. 640 ter c.p.) si concretizza nei casi in cui si provvedesse all'alterazione dei contenuti di un archivio/sistema informatico per far risultare, ad esempio, esistenti le condizioni necessarie per la partecipazione ad una gara pubblica per l'ottenimento di finanziamenti/contributi nazionali o europei.

Con riferimento, invece, ai reati di corruzione (artt. 318, 319 e 322 c.p.) le ipotesi di commissione degli stessi potrebbero riguardare i casi in cui un soggetto in nome e per conto della società versi, o tenti di versare, somme di denaro ad un pubblico funzionario nell'ambito di una procedura di gara per l'ottenimento di finanziamenti/contributi pubblici.

Protocollo di gestione e controllo

N°	Operazione	Responsabilità	Modalità di svolgimento	Evidenza documentale
1	Verifica presenza Bandi di gara	DG	Il DG o un suo sottoposto verifica la presenza di Bandi pubblici per l'ottenimento di sovvenzioni pubbliche	Estratto della pubblicazione del Bando
2	Individuazione del Responsabile Interno	DG	Con riguardo allo specifico contenuto del Bando il DG individua tra le figure "apicali" il Responsabile Interno della presente procedura	Lettera di nomina
3	Verifica condizioni del Bando	DG, Resp. Ammin., DTS, Resp. Personale, Consulente tecnico	A seconda del tipo di Bando pubblico il Resp. Ammin. o il consulente tecnico verificano il possesso dei requisiti per la partecipazione. A tale attività possono prendere parte anche il DTS ed il Capo del Personale ove si tratti di bandi per assumere personale a condizioni agevolate.	Relazione sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara pubblica
4	Predisposizione della documentazione	Resp. Ammin., DTS, Capo del Personale Consulente tecnico	A seconda del tipo di Bando i responsabili coinvolti predispongono la documentazione e le dichiarazioni necessarie.	Copie delle dichiarazioni e della documentazione predisposte
5	Partecipazione alla procedura di gara	DG, Responsabile Interno	Il DG o un suo sottoposto all'uopo delegato ed il Responsabile Interno provvedono alla presentazione della documentazione di gara secondo le modalità previste dal Bando avendo cura di verificare la correttezza della stessa nonché delle sottoscrizioni previste;	Ricevuta cartacea e/o telematica di presentazione della documentazione di gara Eventuale delega del DG
6	Verifica esito gara	DG, Responsabile Interno	Il DG o un suo sottoposto all'uopo delegato ed il RI prendono parte, se pubblica, alla procedura di aggiudica e ne verificano gli esiti;	Verbale di aggiudica Eventuale delega del DG
7	Sottoscrizione contratto di finanziamento e/o dell'atto di ricezione del contributo	DG	In caso di esito favorevole il DG, dopo averne verificato il contenuto e la conformità rispetto al Bando di gara, sottoscrive il contratto di finanziamento oppure ritira il provvedimento di concessione del contributo	Contratto di finanziamento Provvedimento di concessione del contributo
8	Verifica utilizzazione finanziamento e/o contributo	DG, Resp. Ammin., DTS, Capo del Personale, Consulente tecnico	A seconda del tipo di finanziamento/contributo ottenuto i responsabili coinvolti verificano il loro corretto utilizzo, le modalità di spesa e di rendicontazione. Nel caso di assunzioni agevolate il Capo del Personale verifica la correttezza della procedura di assunzione e il relativo contratto di lavoro.	Documenti di spesa Quietanze Contratti di lavoro Autorizzazione agli sgravi/compensazioni
9	Rendicontazione di spesa	DG, Resp. Ammin., Resp. Interno	Il Responsabile Interno ed il Resp. Ammin. Predispongono il fascicolo per la rendicontazione della spesa effettuata come da contratto di finanziamento e/o da provvedimento di concessione del contributo da inviare all'Ente erogante sia per consuntivare il tutto sia eventualmente per ottenere lo sblocco del saldo della sovvenzione spettante.	Ricevuta di presentazione cartacea o digitale della documentazione utili ai fini della rendicontazione

CAPITOLO 2

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 bis)

2.1 - Le fattispecie dei reati informatici ai sensi dell'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001

Art. 615 ter c.p.. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater c.p.. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615 quinquies c.p.. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Gli artt. 615 ter, 615 quater e 615 quinquies c.p. hanno lo scopo di tutelare l'accesso ai sistemi informatici e telematici.

Innanzitutto va sottolineata la differenza tra sistema informatico e sistema telematico dove il primo è costituito dall'insieme di componenti elettroniche definite comunemente "computer" o "macchina" o "pc" ed i programmi necessari al suo funzionamento mentre il secondo è composto da due o più sistemi informatici posti a distanza e tra loro connessi mediante reti di telecomunicazione.

Le condotte criminose di cui ai predetti articoli si manifestano nel momento in cui un soggetto, non essendo autorizzato a farlo, si introduce in un sistema informatico/telematico oppure si procuri illecitamente le credenziali di accesso allo stesso e le diffonda senza autorizzazione del legittimo proprietario nonché diffonda o installi apparecchiature atte ad introdursi abusivamente in un sistema informatico/telematico per danneggiarlo.

Come si noterà in particolare l'art. 615 ter c.p. ricalca la disciplina della "violazione di domicilio" sulla base del presupposto di una sostanziale coincidenza tra i concetti di domicilio "fisico" (luogo in cui si esplica la vita privata) e domicilio "informatico" (spazio virtuale contenente dati o informazioni privati).

Circostanze aggravanti sono previste nei casi:

- in cui ad agire sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio abusando, pertanto, dei propri poteri, oppure un soggetto che svolga senza autorizzazione la professione di investigatore privato;
- il soggetto agisca con violenza su persone e cose o palesemente armato;
- l'accesso abusivo al sistema informatico/telematico abbia lo scopo della sua distruzione, danneggiamento o interruzione parziale o totale oppure della distruzione dei dati e dei programmi in esso contenuti;
- i sistemi informatici o telematici in questione abbiano carattere militare oppure rilevanza ai fini dell'ordine pubblico, della sanità, della protezione civile o, comunque, una finalità pubblica.

Art. 617 quater c.p.. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato .

Art. 617 quinquies c.p.. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Con gli artt. 617 quater e 617 quinquies c.p. l'ordinamento giuridico garantisce la sicurezza delle comunicazioni, da un lato punendo le intercettazioni abusive di comunicazioni relative ad un sistema informatico, telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero la diffusione del contenuto delle stesse; dall'altro punendo l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere le suddette comunicazioni. Tale ultimo comportamento criminoso, ad esempio, si manifesta anche con l'utilizzo di apparecchiature in grado di copiare i codici di accesso ad un sistema informatico (es. circuito bancomat). Aggravanti ai reati di cui sopra sono previste nei casi in cui si tratti di violazione di sistemi informatici della P.A. o in cui ad agire fraudolentemente per l'accesso ad essi sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio oppure colui che esercita abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 635 bis c.p.. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635 ter c.p.. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p.. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p.. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Gli artt. 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p. hanno lo scopo di punire le condotte criminose volte al "danneggiamento".

I beni che la legge intende tutelare con queste norme sono: informazioni, dati e programmi informatici, sistemi informatici e telematici che potrebbero essere oggetto di distruzione, deterioramento, cancellazione o alterazione.

Le citate norme, inoltre, presentano delle distinzioni a seconda che i reati riguardino la natura pubblica del soggetto titolare dei dati, informazioni o programmi oppure che il sistema informatico/telematico "aggredito" abbia carattere pubblico o, comunque, sia di pubblica utilità. In questi ultimi casi le pene previste sono notevolmente più pesanti.

Art. 640quinquies c.p.. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Il reato di cui all'art. 640 quinquies c.p. è attinente alla violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il certificato digitale, infatti, non è altro che un documento elettronico che attesta, attraverso una firma digitale, la correlazione tra una chiave pubblica e l'identità di un soggetto che la rivendica come propria. I soggetti certificatori sono proprio coloro che devono garantire la menzionata corrispondenza nel rispetto della normativa in materia di certificazione.

Art. 491 bis c.p.. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

L'art. 491 bis c.p. estende le ipotesi di falso previste dal codice penale anche ai casi in cui la condotta criminosa riguardi un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. A titolo esemplificativo, pertanto, saranno estese ai documenti informatici le fattispecie di falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal privato, falsità ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, falsità di registri e notificazioni.

2.2 Le aree funzionali coinvolte ed i processi/attività "sensibili"

Come già anticipato nella relazione di risk assessment con riferimento ai reati informatici, sia quelli che riguardano la sicurezza dei dati, delle informazioni e dei sistemi che quelli che attengono la veridicità dei documenti informatici piuttosto che l'affidabilità del certificatore della firma digitale, non sembra potersi considerare esente

da rischi alcuna delle aree funzionali in cui è stata scomposta l'attività della **CE.FI.SA. SRL**.

Ecco perché in questo capitolo si tratterà di una sorta di "rischio diffuso" che interesserà alcuni strumenti e/o operazioni, correlati all'impiego di computer, server, palmari, reti intranet ed internet, ormai di uso ampio e comune in ogni area funzionale, tra i quali si possono citare:

- l'utilizzo della posta elettronica sia certificata che non;
- l'accesso e l'utilizzo della rete internet per attività di downloading, uploading, streaming ecc.;
- l'accesso a banche dati online ed il loro conseguente utilizzo;
- l'utilizzo di sistemi informatici per l'elaborazione di dati contabili e non;
- l'utilizzo di software protetti da credenziali di accesso.

Come è facile verificare, pertanto, data l'ampia diffusione dei summenzionati strumenti ogni area funzionale deve essere ritenuta a rischio.

A titolo esemplificativo, infatti, la pec è utilizzata dal DG o dal Responsabile amministrativo, la contabilità aziendale è elaborata con sistemi informatici, il DG o il Responsabile amministrativo hanno accesso ai servizi di home banking per la gestione dei c/c aziendali, il Direttore sanitario utilizza un software dedicato per la gestione delle cartelle cliniche e dei cartellini dialitici, la trasmissione delle fatture elettroniche all'ASL avviene obbligatoriamente online anche con l'impiego di un sistema di firma digitale, la partecipazione a gare pubbliche spesso è effettuata mediante accesso a piattaforme online in cui vanno caricati i documenti di gara in formato digitale e firmati elettronicamente, il Responsabile amministrativo ed i consulenti esterni hanno accesso ai siti web di Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, i responsabili del trattamento dei rifiuti speciali hanno accesso ai sistemi telematici di gestione della tracciabilità degli stessi.

2.3 Destinatari e principi generali di comportamento e di attuazione delle decisioni

Alla luce di quanto sopra esposto i destinatari dei precetti contenuti nel presente capitolo in relazione ai comportamenti da adottare circa l'utilizzo di sistemi informatici e telematici nonché il corretto utilizzo degli stessi devono considerarsi tutte le figure "apicali" della **CE.FI.SA. SRL** ed il personale ad esse sottoposto in quanto pressoché ognuno di tali soggetti ha accesso a sistemi informatici o telematici e tratta dati informatici in senso lato.

Al fine di dare compiuta attuazione al sistema etico-comportamentale di cui il Modello fa parte, oltre al generale rinvio ai principi del Codice Etico, nel presente capitolo sono previsti specifici obblighi e divieti a cui i destinatari devono attenersi.

Obblighi

- Osservare rigorosamente tutte le leggi, i regolamenti, le procedure interne riferiti ad ogni attività che comporti l'utilizzo, la gestione, o comunque l'accesso a sistemi informatici o telematici sia interni che esterni;

- Utilizzare e gestire i sistemi informatici o telematici nonché i dati e le informazioni in essi contenuti o da essi ottenuti sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

Divieti

- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti tali da integrare fattispecie di reato di cui all'art. 24 tbis del Decreto;
- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- Introdursi senza autorizzazione in un sistema informatico o telematico, sia interno che esterno alla società, protetto da misure di sicurezza o mantenersi contro la volontà altrui;
- Procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno;
- Diffondere, comunicare o consegnare un software anche redatto da altri avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, del suo funzionamento;
- Falsificare documenti informatici o commettere una delle condotte previste dal Capo Terzo del Libro secondo del Codice Penale (Falsità in atti) su documenti informatici;
- Intercettare fraudolentemente ogni tipo di comunicazione, proveniente dall'esterno o dall'interno della società, relativa ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero impedirla, interromperla, rivelarne al pubblico, mediante qualsiasi mezzo, in tutto o in parte il contenuto;
- Installare, senza autorizzazione, apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;
- Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare informazioni, dati o programmi informatici altrui, ovvero commettere tali atti su informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;

Al fine di dare attuazione ai predetti divieti risulta opportuno adottare le seguenti misure valide per tutte le operazioni a rischio come descritte nel precedente paragrafo:

- Individuazione da parte della DG di un "Responsabile Interno" che dotato delle necessarie competenze tecniche gestisca gli accessi alla rete informatica interna ed esterna;
- Il Responsabile interno verifica periodicamente:
 - il corretto accesso ai sistemi informatici mediante password;
 - la correttezza delle procedure di log-in e log-out;
 - le modalità di impiego di dispositivi rimovibili (pen-drive, hard-disk esterni ecc.);
 - l'utilizzo della posta elettronica;
 - il corretto funzionamento dei sistemi di protezione (fire-wall, antivirus, spam phishing ecc.);

- la correttezza delle licenze d'uso dei software impiegati.
- Redazione ed aggiornamento continuo di un inventario delle apparecchiature elettroniche e dei software usati dai dipendenti/collaboratori;
- Installazione di software di monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici aziendali da parte di dipendenti/collaboratori nei limiti consentiti dalla Legge sulla Privacy e dallo Statuto dei Lavoratori;
- Assegnazione password di accesso alle postazioni di lavoro e verifica del loro aggiornamento;
- Eventuale assegnazione da parte del DG ad un suo delegato, mediante delega scritta, dei dispositivi di firma digitale;
- Eventuale assegnazione da parte del DG ad un suo delegato, mediante delega scritta, delle password di accesso e dispositivi (eventualmente mediante dispositivo OTP) per la gestione dei conti correnti aziendali;
- Delega scritta da parte del DG per l'accesso alle piattaforme pubbliche dell'Agenzia delle Entrate (Entratel, cassetto fiscale, banche dati ecc.), dell'INPS, dell'INAIL, dell'ASL o di altri Enti pubblici o privati;
- Impedire, ove possibile, l'introduzione non autorizzata all'interno dell'azienda di hardware, software o altro strumento utile per la commissione dei reati di cui al presente capitolo.
- Tempestiva informazione e trasmissioni di documenti all'Organismo di Vigilanza, da parte del Responsabile Interno e/o di chiunque ne sia a conoscenza, in caso di manifestazione di comportamenti sospetti o comunque potenzialmente rilevanti ai fini della commissione di uno dei reati presupposto;
- Ai fini dello svolgimento della sua attività di controllo ed aggiornamento del modello e delle procedure, tutte le "evidenze documentali" relative alla gestione della sicurezza informatica vanno condivise, ove non in contrasto con la normativa sulla privacy e lo Statuto dei Lavoratori, possibilmente in formato digitale, con l'Organismo di Vigilanza.

2.4 Processi/attività "sensibili": protocolli di gestione e controllo

Come varie volte affermato più che di processi/attività "sensibili" si deve parlare di singole operazioni, attinenti l'uso di strumenti informatici di vario genere, svolte ripetutamente durante le varie attività per le quali si andranno ad individuare, sulla scorta di quanto previsto nel precedente paragrafo, modalità di utilizzo e monitoraggio a carattere generale.

Reati ipotizzabili

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.);

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Varie ipotesi di falsificazione di documenti informatici come richiamate dall'art. 491 bis c.p..

Possibili modalità di commissione dei reati

La commissione dei reati collegati all'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico potrebbero determinare la responsabilità amministrativa dell'ente ogniqualvolta il soggetto agente, oltre ad ottenere un vantaggio per sé, procuri un beneficio per la società ad esempio per mezzo del danneggiamento dei sistemi informatici di un soggetto "concorrente" nel quale è riuscito ad introdursi e ad immettere un "virus" oppure mediante il furto di informazioni e dati in essi contenuti.

Mediante il furto delle credenziali di accesso al sistema informatico contabile, ad esempio, un soggetto non autorizzato potrebbe contabilizzare maggiori costi per servizi non erogati riducendo, in questo modo, il risultato d'esercizio e conseguentemente le imposte da versare.

Si potrebbe ancora ipotizzare l'impiego da parte di soggetti operanti in nome e per conto della società di telefoni cellulari "clonati" nonché di schede telefoniche ricaricabili di illecita provenienza.

Con specifico riferimento ai reati di danneggiamento di sistemi informatici e dati in essi contenuti si potrebbe ipotizzare la condotta criminosa posta in essere da un soggetto che si introduca in una banca dati pubblica (Agenzia delle Entrate, Inps, ASL ecc.) per distruggere i dati relativi ad un accertamento fiscale in corso.

I reati di falso riferiti a documenti informatici si potrebbero commettere in occasione della partecipazione a bandi pubblici per l'ottenimento in appalto di un servizio o di un contributo pubblico; la partecipazione a tali forme di evidenza pubblica avviene nella pressochè totalità dei casi mediante accesso ad una piattaforma online nella quale caricare i documenti di gara in formato elettronico generalmente muniti di firma digitale.

Protocollo di gestione e controllo

N°	Operazione	Responsabilità	Modalità di svolgimento	Evidenza documentale
1	Individuazione del Responsabile interno	DG	Il DG nomina un Responsabile interno che dotato delle necessarie competenze tecniche svolga le funzioni di	Delibera di nomina

			amministratore di rete.	
2	Assegnazione password rete interna e gestione accessi rete esterna	Resp. Interno	Il Resp. Interno quale amministratore di rete assegna le password personali per l'accesso alle varie postazioni di lavoro e regola gli accessi alla rete sia interna che esterna. Provvede inoltre al rinnovo periodico delle password.	Elenco postazioni di lavoro Elenco dei soggetti autorizzati ad accedere alla rete
3	Verifica strumenti di protezione	Resp. Interno	Il Resp. Interno, col supporto eventuale di tecnici specializzati, verifica l'installazione e l'aggiornamento degli strumenti di protezione dei sistemi informatici e telematici (fire-wall, antivirus, filtri, registro accessi ecc.)	Report periodico
4	Verifica accessi alla rete	Resp. Interno	Il Resp. Interno verifica periodicamente il registro degli accessi alla rete sia interna che esterna.	Report periodico
5	Utilizzo posta elettronica aziendale	DG, Resp. Interno, Resp. Ammin.	Il Resp. Interno provvede alla verifica del registro degli accessi alla posta elettronica aziendale. Il DG o il Resp. Ammin. gestiscono gli accessi e l'utilizzo della PEC aziendale.	Report periodico
6	Accesso ai sistemi telematici pubblici	DG, Resp. Ammin., Consulenti esterni	Il DG delega i consulenti all'accesso ai servizi Entratel, al cassetto fiscale, al cassetto previdenziale ed alla piattaforma INAIL per conto della società. L'accesso al cassetto fiscale può essere effettuato anche dal Resp. Ammin. con le credenziali proprie della società. Analogamente il DG conferisce delega ai consulenti esterni per la trasmissione in cciaa delle pratiche del Registro Imprese	Deleghe ai consulenti esterni Comunicazioni credenziali Entratel.
7	Gestione servizio home banking	DG, Resp. ammin.	Il DG ritira all'atto dell'apertura dei c/c aziendali le credenziali di accesso ai servizi home banking e l'eventuale dispositivo OTP. Il DG conferisce delega scritta al Resp. Ammin. per l'utilizzo di credenziali e dispositivo OTP	Delega al Resp. Ammin..

CAPITOLO 3

REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

3.1 Le fattispecie dei reati societari ex artt. 25 ter D.lgs. 231/2001

Art. 2621. False comunicazioni sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

La norma tende a garantire che i bilanci e le comunicazioni sociali siano redatti secondo i criteri imposti dalla legge, in maniera tale da risultare veritieri, di modo che sia possibile ricostruire il procedimento valutativo svolto nell'elaborazione dei documenti e comprendere il reale stato patrimoniale, economico e finanziario della Società. Per «bilancio» si intende il rendiconto di esercizio che, per sua natura, ha carattere retrospettivo, riguarda cioè la situazione patrimoniale, economica e finanziaria risultante al momento della chiusura dell'ultimo esercizio. Sicché, ai sensi della norma in questione, non rientrerebbero nel concetto di bilancio i cosiddetti bilanci previsionali e/o programmatici (rivolti al futuro svolgimento dell'attività) né i «bilanci infrannuali» i quali fanno tutti parte della categoria dei «bilanci intermedi non obbligatori» ossia non prescritti come obbligatori dalla legge.

Il reato si perfeziona nel momento in cui vengono esposti fatti non rispondenti al vero oppure vengono omesse informazioni dovute per legge nell'ambito delle comunicazioni sociali.

Art. 2622. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della

società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

L'ipotesi delittuosa disciplinata dalla norma si differenzia da quella prevista dall'art. 2621 c.c. per la necessità, ai fini della configurabilità del reato, del danno patrimoniale ai soci, ai creditori ovvero alla società. Il reato si perfeziona con la concreta verifica di tale danno.

Art. 2625. Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini della configurabilità della responsabilità della persona giuridica, è necessario che dalla condotta tipica degli amministratori derivi un danno ai soci. Alla luce della riforma apportata alla norma in esame dall'art. 29 del d.lgs. n. 39/2010, la condotta tipica è quella dell'impedito e/o ostacolato controllo cd. "interno" (ossia il controllo esercitato da organi interni alla compagine sociale), non anche il

controllo cd. "esterno" (ossia svolti dai responsabili della revisione). Il reato si perfeziona con la concreta verifica del danno.

Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato si perfeziona con l'esecuzione di una delle condotte tipiche previste dalla norma.

Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con l'esecuzione di una delle condotte tipiche previste dalla norma, ma lo stesso si estingue se l'attore pone in essere la condotta riparatoria prevista nel secondo comma (restituzione degli utili e/o ricostituzione delle riserve entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio).

Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona nel momento in cui la condotta tipica determina danno ai creditori societari, ma lo stesso si estingue se l'attore pone in essere la condotta riparatoria prevista nel secondo comma (risarcimento del danno ai creditori danneggiati, prima del giudizio di responsabilità).

Art. 2632. Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Tale ipotesi di reato sanziona alcune condotte idonee a compromettere la "effettività" del capitale sociale. In altri termini, la norma tende ad evitare che, in particolari momenti della vita sociale, quali la genesi o l'aumento di capitale o la trasformazione, il capitale sociale venga svuotato della propria reale consistenza, in quanto formato o aumentato "fittiziamente", in maniera tale da rappresentare ai creditori sociali una consistenza patrimoniale che la compagine sociale in realtà non

possiede. Il reato si perfeziona nel momento in cui l'amministratore o i soci conferenti pongono in essere la condotta prevista dalla norma.

Art. 2635. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

L'art. 2635 Cod.Civ. è stato modificato dal D.Lgs. 38/2017 che, oltre ad avere parzialmente rivisto la fattispecie di reato della corruzione tra privati, ha anche inserito quest'ultimo tra i reati presupposto di cui al Decreto aggiungendo la lettera s-bis) al comma 1 dell'art. 25-ter.

La condotta illecita si realizza quando una delle "figure apicali" o un soggetto ad esse sottoposto sollecita o riceve, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Art. 2635 bis. Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Lo stesso D.Lgs. 38/2017 ha aggiunto l'art. 2635 bis al Cod.Civ. introducendo una nuova fattispecie di reato, anch'esso contemplato

specificamente tra quelli presupposto ai fini del D.lgs. 231/2001 (art. 25 ter, comma 1, lettera s-bis).

La condotta illecita si può manifestare nel caso in cui ad un soggetto apicale venga offerto o venga promesso denaro o altra utilità non dovuti, e l'offerta o la promessa non vengano accettati, al fine di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Specularmente la condotta illecita si può manifestare anche quando un soggetto apicale solleciti per sé o per altri, anche per interposta persona, una dazione o una promessa di dazione di denaro o altra utilità al fine di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi del proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Art. 2636. Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'ipotesi di reato in esame tende a garantire che la volontà dell'organo deliberativo della società sia espressa attraverso l'esercizio di voti validi e nel rispetto della regola di maggioranza (o principio maggioritario). Soggetto attivo può essere «chiunque» e, quindi, anche un soggetto non socio ed estraneo alla società.

Il reato si perfeziona nel momento in cui, a seguito di atti simulati o fraudolenti, si determina fittiziamente la maggioranza assembleare idonea ad adottare una o più delibere. Vale precisare, peraltro, che il reato non si configura se la delibera sarebbe stata comunque adottata dall'assemblea anche in mancanza della maggioranza "fraudolentemente orientata" (al fine di accertare tale ultima circostanza è necessario procedere alla c.d. "prova di resistenza" che consiste nel verificare se, sottraendo i voti espressi in virtù degli atti simulati o fraudolenti, la delibera raggiunge comunque le maggioranze prescritte per la sua regolare adozione).

Art. 2638. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta tipica è quella dell'impedito e/o ostacolato controllo cd. "esterno" (ossia il controllo svolto dai responsabili della revisione o dalle autorità pubbliche di vigilanza), non anche il controllo cd. "interno" (ossia quello esercitato da organi interni alla compagine sociale). Il reato si perfeziona con la posa in essere di una delle condotte tipiche previste dalla norma.

3.2 Le aree funzionali coinvolte ed i processi/attività "sensibili"

Dalla valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto, come riportata nella relazione di risk assessment, le aree funzionali, in cui è stata scomposta l'attività aziendale della **CE.FI.SA. SRL**, potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo sono:

- Direzione generale;
- Amministrazione e contabilità;
- Area Sanitaria.

Nell'ambito di queste, poi, come risultante sempre dalla predetta analisi, sono stati individuati i seguenti processi/attività c.d. "sensibili":

- A. Gestione della contabilità e predisposizione delle comunicazioni sociali (bilancio d'esercizio, relazione sulla gestione);
- B. Gestione rapporti economici con l'ASL.

3.3 Destinatari e principi generali di comportamento e di attuazione delle decisioni

Il capitolo presente è attinente ai comportamenti adottati nell'interesse della **CE.FI.SA. SRL** da amministratori, responsabili di area, dipendenti ad essi sottoposti e consulenti esterni - da considerarsi quali "destinatari" - in tema di formazione ed approvazione del bilancio d'esercizio, nonché di tutte le attività ad esse propedeutiche, e dei documenti ad esso collegati oltre che nella gestione dei rapporti economici con la ASL.

Al fine di dare compiuta attuazione al sistema etico-comportamentale di cui il Modello fa parte nell'espletamento delle attività connesse alle "comunicazioni sociali" ed alla gestione economica del rapporto con la ASL, oltre al generale rinvio ai principi del Codice Etico, sono previsti specifici obblighi e divieti a cui i destinatari devono attenersi.

Obblighi

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della normativa di riferimento e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio d'esercizio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Osservare rigorosamente tutte le norme di legge poste a tutela dell'integrità del capitale sociale nonché agire sempre nel

rispetto dello Statuto sociale al fine di mantenere le garanzie per i creditori ed i terzi in generale;

- Assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali agevolando, in particolare, ogni forma di controllo, sia interno che esterno e, quindi, anche da parte di pubbliche Autorità a ciò preposte, come previsto dalla legge e dallo Statuto sociale;
- In considerazione del fatto che la veridicità e la correttezza del bilancio e delle altre comunicazioni sociali ad esso collegate si fonda sulla correttezza e veridicità della contabilità aziendale, chiunque venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni e/o trascuratezze della contabilità o della documentazione sulla base della quale vengono effettuate le registrazioni contabili e conseguentemente il bilancio e le altre comunicazioni sociali, di informarne i propri responsabili e l'Organismo di Vigilanza.

Divieti

- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti tali da integrare fattispecie di reato di cui all'art. 25 ter del Decreto;
- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- Rappresentare o trasmettere per l'elaborazione della contabilità e conseguentemente per la formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Omettere dati e informazioni di cui al punto precedente;
- Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- Ripartire utili o corrispondere acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva;
- Effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione della normativa a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- Procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le attività di controllo, sia interno che esterno, da parte dei soggetti a ciò deputati;
- Determinare o influenzare l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà dei soci;
- Omettere di effettuare, con le dovute modalità e tempistiche, tutte le segnalazioni periodiche previste dalla normativa di riferimento e dal contratto con l'ASL nei confronti di quest'ultima e/o di altre Autorità pubbliche di vigilanza;
- Trasmettere nelle predette segnalazioni dati non rispondenti al vero oppure occultare fatti rilevanti nonché porre in essere comportamenti tali da impedire o ostacolare l'attività di ispezione da parte delle citate Autorità.

Al fine di dare attuazione ai predetti divieti risulta opportuno adottare le seguenti misure valide per tutti i processi/attività "sensibili":

- Individuazione da parte della DG di un "Responsabile Interno" per ogni processo/attività "sensibile" o anche solo per una o più operazioni considerate a rischio;
- Nei casi di restituzione di conferimenti, ripartizione di utili o riserve, l'Organo amministrativo informa l'Organismo di Vigilanza trasmettendo copia delle delibere assunte o da assumere accompagnate da un'attestazione sui controlli di legittimità effettuati;
- Nei casi di fusione, scissione, trasformazione e conferimento i relativi progetti e l'eventuale relazione degli amministratori sono trasmessi all'Organismo di Vigilanza;
- Elaborazione del calendario di chiusura del bilancio con riferimento alla data di chiusura delle scritture contabili ordinarie, di effettuazione di quelle di assestamento e di predisposizione della bozza di bilancio nonché di quello definitivo da consegnare all'organo amministrativo;
- Chiara e completa esposizione dei dati e delle modalità e tempi di trasmissione che ogni area aziendale deve fornire per l'elaborazione della contabilità e, in particolare, delle scritture di assestamento e chiusura;
- I responsabili di ogni area aziendale dichiarano per iscritto la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza delle informazioni e dei dati inviati, destinati a confluire nel bilancio, nonché degli altri elementi informativi messi a disposizione. Tale dichiarazione ed i relativi documenti giustificativi accompagnano il progetto di bilancio;
- Il Responsabile amministrativo dichiara per iscritto: la corrispondenza tra i dati inseriti in bilancio e quelli trasmessi dalle diverse funzioni aziendali; l'applicazione dei principi di redazione del bilancio contenuti nel codice civile; l'assenza di elementi da cui desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi non corrispondenti al vero, incompleti o inesatti. Tale dichiarazione ed i relativi documenti giustificativi accompagnano il progetto di bilancio;
- Il Responsabile amministrativo e/o il responsabile dell'area aziendale interessata documentano, ove necessario, i processi di stima effettuati su particolari voci dell'Attivo e del Passivo oppure circa situazioni in grado di generare rischi per la società;
- Il soggetto che effettua materialmente le rilevazioni contabili deve essere diverso da quello che coordina e imposta le attività e che controlla la correttezza e completezza dei documenti contabili e delle poste di bilancio;
- Analogamente gli addetti alle operazioni di chiusura del bilancio e di predisposizione del relativo progetto devono essere diversi da coloro che hanno la responsabilità della sua approvazione;
- Delega specifica ai soggetti che dovranno presenziare e fornire documentazione e/o informazioni in caso di verifiche/ispezioni da parte della pubblica Autorità alla cui vigilanza la società è sottoposta (ASL);
- Inserimento nei contratti/accordi con i consulenti tributari/aziendali/amministrativi di una specifica clausola di conoscenza e accettazione del Codice Etico, del Modello e della

normativa di riferimento nonché di un'altra clausola, come già citata nella Parte Generale, del seguente tenore "Le parti contraenti dichiarano di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi degli articoli dal n° 24 al n° 26 del D.Lgs. 231/2001, nella fase delle trattative e della stipula del presente contratto. Le parti si impegnano, inoltre, a vigilare sull'esecuzione del contratto in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal menzionato decreto nonché ad attivare, ove necessario, tutte le procedure interne di controllo e prevenzione";

- Inserimento nei contratti/accordi con i consulenti tributari/aziendali/amministrativi di una clausola risolutiva espressa e/o di una penale nel caso di commissione di fatti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- Adozione di una adeguata politica delle password e delle credenziali di accesso alla rete ed ai sistemi informatici adottati per la contabilità aziendale;
- Tempestiva informazione e trasmissioni di documenti all'Organismo di Vigilanza, da parte del Responsabile Interno e/o di chiunque ne sia a conoscenza, in caso di manifestazione di comportamenti sospetti o comunque potenzialmente rilevanti ai fini della commissione di uno dei reati presupposto;
- Ai fini dello svolgimento della sua attività di controllo ed aggiornamento del modello e delle procedure, tutte le "evidenze documentali" riportate nei sottostanti protocolli di gestione e controllo vanno condivise, possibilmente in formato digitale, con l'Organismo di Vigilanza.

3.4 Processi/attività "sensibili": protocolli di gestione e controllo

3.4.A - Gestione della contabilità e predisposizione delle comunicazioni sociali (bilancio d'esercizio, relazione sulla gestione)

Reati ipotizzabili

- False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Possibili modalità di commissione dei reati

Il processo/attività trattato in questa parte è relativo alle modalità di tenuta della contabilità aziendale ed alla predisposizione di quei documenti di sintesi da essa derivanti rientranti nella categoria delle "comunicazioni sociali" e, quindi principalmente, il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione degli amministratori.

Nell'ambito di tale attività, pertanto, si possono manifestare buona parte dei reati societari come disciplinati dal Codice Civile dal momento che gli stessi hanno una matrice comune rimanente proprio nella correttezza e veridicità delle rilevazioni contabili e dei documenti ufficiali da essa derivanti che devono rappresentare l'effettiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società tale da svolgere la funzione di essenziale tutela di soci, creditori e terzi.

Il quadro normativo di riferimento circoscrive in maniera chiara i soggetti direttamente responsabili di buona parte dei reati c.d. societari.

Essi sono, infatti, prevalentemente "reati propri". Lo sono quelli previsti dagli artt. 2621, 2622, 2626, 2627 e 2629.

Tali illeciti possono essere commessi dagli amministratori, dal direttore generale, dai responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori, anche "di fatto".

Inoltre i reati in questione possono consumarsi con l'intervento e la complicità, diretta o indiretta, di soggetti esterni che operano in qualità di consulenti/collaboratori e che, come specificato, nella Parte Generale, si configurano ugualmente come destinatari del modello. Nel caso di specie, ad esempio, la società di consulenza incaricata della redazione del bilancio rappresenta uno dei soggetti che possono commettere i reati contemplati nella presente parte speciale.

È possibile, tuttavia, che la trasmissione di informazioni false o l'omessa comunicazione dolosa di alcuni dati possano essere addebitabili ai responsabili delle varie funzioni aziendali o a loro sottoposti. In queste ipotesi, pertanto, il reato potrà dirsi consumato - con il concorso anche dei predetti soggetti - solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dal soggetto "qualificato" che, nel recepire il dato falso, lo faccia proprio inserendolo nella comunicazione sociale.

Dette fattispecie criminose potrebbero ravvisarsi attraverso l'esposizione in bilancio di dati storici falsi, ad esempio:

- occultamento o sovrastima dei ricavi;
- indicazione nella nota integrativa di dati storici falsi;
- omissione di un accantonamento a rettifica del totale dei crediti.

Altra ipotesi è quella del c.d. *falso qualitativo*, che si verifica quando il costo effettivamente sostenuto viene inserito sotto diversa voce.

Oltre al bilancio, il reato di falso potrebbe consumarsi per altre comunicazioni rivolte ai soci, quali la relazione sulla gestione degli amministratori e la relazione al bilancio del collegio sindacale.

Quanto ai reati contemplati agli artt. 2635 e 2635 bis c.c. di recente introduzione nel catalogo dei reati-presupposto le ipotesi più plausibili di commissione potrebbero riguardare, ad esempio, i rapporti con clienti e fornitori al fine di un'alterazione reciproca delle posizioni debitorie e creditorie nei rispettivi bilanci onde ottenere una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale.

Protocollo di gestione e controllo

N°	Operazione	Responsabilità	Modalità di svolgimento	Evidenza documentale
1	Rilevazione sistematica dati contabili – ciclo attivo	Resp.Ammn., DTS, Consulenti esterni	In funzione delle impegnative presentate dai singoli	Impegnative Fatture emesse

			pazienti, con cadenza mensile, viene elaborata e successivamente archiviata, attraverso specifico programma di contabilità, la fattura elettronica per l'ASL. Una copia cartacea viene conservata negli archivi aziendali.	
2	Rilevazione sistematica dati contabili – ciclo passivo	Resp.Amm.in., Addetti di segreteria, Consulenti esterni	Dopo aver verificato la correttezza delle fatture acquisti, rispetto agli ordinativi effettuati, le stesse vengono trasmesse agli addetti di segreteria in caso di pagamento per cassa. La registrazione viene effettuata automaticamente dal programma di contabilità a seguito della ratifica da parte del Resp.Amm.vo.	Ordinativi di fornitura Fatture ricevute
3	Rilevazione sistematica del costo del personale	Resp.Amm.in., DTS, Consulenti esterni	La segreteria amministrativa, curata dal Consulente esterno, verifica le presenze e le integra con i giustificativi delle eventuali assenze. Il Resp. Amm.vo le trasmette al consulente del lavoro per l'elaborazione dei cedolini paga, del relativo modello F24 e del prospetto contabile.	Fogli presenze Giustificativi assenze Cedolini paga + F24 Prospetti contabili
4	Rilevazione sistematica movimenti finanziari	DG, Resp.Amm.in., Consulenti esterni	Le contabili dei movimenti finanziari in entrata ed uscita raccolte dal Resp. Amm.in., che ha provveduto ad effettuare i pagamenti su disposizione del DG, vengono registrati nel programma di contabilità. Con cadenza mensile il Resp.Amm.in. ed i Consulenti esterni provvedono alla riconciliazione dei movimenti finanziari con gli estratti conto bancari, nonché alla verifica e quadratura dei principali conti accessi a crediti e debiti. Il Resp. Amm.in. ed i Consulenti esterni organizzano verifiche, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale, al fine di garantire la quadratura con i rispettivi partitari;	Contabili di incassi e pagamenti Estratti conto
5	Controlli periodici e salvataggio dati	Resp.Amm.in., Consulenti esterni	Il Resp.Amm.in. e i consulenti esterni organizzano controlli periodici a campione sulle principali rilevazioni contabili oltre alle quadrature e riconciliazioni di cui sopra. Verificano anche l'adeguatezza del piano dei conti utilizzato e ne dispongono eventualmente le modifiche. Predispongono periodici salvataggi dei dati contabili anche per consentire la loro archiviazione su idoneo supporto informatico in luoghi diversi da quello dove si elaborano. Verificano le credenziali di accesso al sistema informatico contabile tanto al fine di mantenere il controllo sui soggetti addetti	Diario dei controlli (anche mail) Supporti informatici di archiviazione

			all'imputazione dei dati e risalire agevolmente alla diretta responsabilità.	
6	Raccolta informazioni per la chiusura del bilancio	DG, Resp. Ammin., Resp. Personale, Consulenti esterni, Consulente tecnico	I diversi responsabili di area entro il termine stabilito dal DG e comunque entro il termine legale per la predisposizione del progetto di bilancio predispongono i dati di loro competenza per le scritture di assestamento e chiusura (prestazioni rese e non ancora fatturate, merci acquistate per le quali non sia ancora pervenuta la fattura, stima della vita utile dei beni strumentali, stima delle perdite su crediti, stima acc.to a fondo svalutazione crediti, TFR, calcolo delle imposte ecc.) e rilasciano apposita attestazione circa la correttezza e veridicità degli stessi.	Dichiarazioni di veridicità e correttezza Dichiarazioni circa le stime effettuate Prospetti dati
6 bis	Determinazione degli imponibili fiscali e calcolo delle imposte d'esercizio	Resp.Ammin., Consulenti esterni	Il Resp. Ammin. ed i consulenti esterni predispongono il prospetto di determinazione delle imposte d'esercizio ponendo particolare attenzione sulle voci di costo non deducibili nonché sulle stime effettuate circa l'ammortamento dei beni, delle perdite su crediti, degli acc.ti a fondo svalutazione crediti e/o rischi. Relazionano eventualmente su interpretazioni date circa la deducibilità/imponibilità dei principali componenti di reddito.	Prospetto di calcolo delle imposte Report su imposte
7	Predisposizione progetto di bilancio	Resp.Ammin., Consulenti esterni	Il Resp. Ammin., l'addetto alla contabilità ed i consulenti esterni, dopo aver effettuato le scritture di assestamento e chiusura, predispongono il progetto di bilancio da sottoporre all'organo amministrativo entro il termine da questi indicato, e comunque entro i termini previsti dalla legge, verificando la corrispondenza tra i dati contabili finali e quelli inseriti nel bilancio ed i suoi prospetti di accompagnamento. Il Resp. Ammin. rilascia apposita dichiarazione circa la correttezza e veridicità dei dati di bilancio nonché il rispetto delle norme del codice civile per la sua stesura.	Progetto di bilancio Dichiarazione di veridicità e correttezza e rispetto norme
8	Approvazione progetto di bilancio	Organo amministrativo	Il Resp. Ammin. trasmette all'organo amministrativo il progetto di bilancio con le relative dichiarazioni.	Delibera di approvazione
9	Predisposizione progetto di bilancio definitivo da sottoporre all'assemblea	Organo amministrativo, Resp. Ammin., Consulenti esterni	L'organo amministrativo rimanda al Resp.Ammin. il progetto di bilancio con le eventuali modifiche da apportare affinché venga predisposto il progetto di bilancio definitivo da sottoporre all'assemblea.	Evidenza delle modifiche richieste Progetto di bilancio definitivo

Con riguardo alla procedura di predisposizione del bilancio d'esercizio assume particolare rilievo il sotto-processo di determinazione delle imposte (a cui è poi collegata la predisposizione della dichiarazione dei redditi nonché della dichiarazione iva).

Come meglio chiarito nel capitolo dedicato ai reati di ricettazione e riciclaggio, la Legge 186/2014 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio, inserendolo anche nel catalogo dei reati presupposto del Decreto. Tale circostanza attrae nell'alveo del D.Lgs. 231/2001, pertanto, anche i reati tributari in quanto i proventi derivanti da evasione fiscale oppure da dichiarazioni infedeli saranno considerati "autoriciclati" nella misura in cui risulteranno reimpiegati nella gestione finanziaria della società.

Da ciò discende, pertanto, la necessità di adottare con la massima scrupolosità tutti i comportamenti come sopra prospettati al fine di avere la ragionevole certezza della correttezza delle imposte iscritte in bilancio nonché del reddito e delle relative imposte dichiarate oltre che dei dati dichiarati ai fini IVA.

3.4.B - Gestione rapporti economici con l'ASL

Reati ipotizzabili

- False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Possibili modalità di commissione dei reati

Il processo/attività trattato in questa parte è relativo alle modalità di gestione dei rapporti economici con la ASL.

Come risultante dalle notizie assunte in sede di check-up aziendale l'ASL rappresenta l'unico cliente della società e, pertanto, i rapporti economici con essa rivestono un'importanza più che strategica.

Come appreso, con cadenza mensile vengono predisposte le fatture elettroniche in funzione delle diverse tipologie di prestazioni rese nel periodo di riferimento.

Ebbene, è evidente come in questa fase ben si potrebbe manifestare l'ipotesi delle false comunicazioni sociali nel momento in cui venissero incluse nel prospetto di fatturazione prestazioni realmente non rese e/o di natura diversa da quelle effettivamente rese.

Il reato presupposto, invece, di cui all'art. 2638 c.c. si potrebbe manifestare durante un'ispezione/verifica dell'ASL sulle prestazioni rese in un dato periodo piuttosto che sulla loro modalità di effettuazione, ad esempio, esibendo "impegnative" false o altra documentazione giustificativa falsa o contraffatta.

Tale procedura/attività "sensibile" risulta, evidentemente, interessata anche da altre ipotesi di commissione di reati presupposto ai fini del Decreto. Ci si riferisce, in particolare, a quelli commessi nei rapporti con la P.A. quali: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), Truffa aggravata a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n.1 c.p.), Truffa aggravata per

il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), Frode informatica (art. 640 ter c.p.), per i quali si rinvia al Capitolo 1 della presente Parte Speciale.

Protocollo di gestione e controllo

N°	Operazione	Responsabilità	Modalità di svolgimento	Evidenza documentale
1	Effettuazione delle prestazioni	DTS, Operatori Sanitari, Addetti amministrativi	Dopo che il medico specialista o il DTS ha effettuato le attività propedeutiche ai trattamenti di fisioterapia o logopedia, il paziente viene sottoposto al trattamento come previsto dal programma terapeutico e dall'impegnativa del medico curante. Il resoconto delle prestazioni è documentato nell'Allegato "C" previsto dal DCA 64/2011.	Impegnative Programma terapeutico. Allegato "C"
2	Rendicontazione periodica delle prestazioni	DTS	A seguito della verifica delle singole impegnative da parte del DTS, il Resp. Ammin. predispone la "distinta contabile riepilogativa", "l'elenco analitico contabile ASL" e i file digitali da inviare sulla piattaforma di acquisizione dei flussi dati dell'ASL di riferimento.	Distinta contabile riepilogativa; Elenco Analitico Contabile ASL; file digitali per l'ASL.
3	Verifica e accoglimento della rendicontazione	Resp. Ammin.,	All'ottenimento del primo esito da parte dell'ASL, in assenza di errori, viene stampata la Ricevuta di Trasmissione ASL. Attraverso il Sistema Gestionale DTS, viene elaborato il file MEF da trasmettere sul sito SistemaTS del MEF. In assenza di errori viene stampato il documento "Avvenuto Ricevimento File MEF". Il Resp. Amm., a questo punto, predispone e trasmette la fattura elettronica all'ASL per il pagamento. Successivamente viene protocollato tutto il cartaceo presso l'ufficio preposto dell'ASL di riferimento.	Ricevuta di trasmissione ASL; Avvenuto ricevimento File MEF; Fattura Elettronica; Ricevuta cartacea di accettazione della rendicontazione con scheda firme e impegnative mediche.
4	Verifica eventuali contestazioni	Resp. Ammin.. DTS	In caso di riscontro di anomalie delle impegnative o della fatturazione l'ASL invia a mezzo PEC contestazioni di carattere medico-sanitario o amministrativo. Il DTS e il Resp. Ammin. esaminano le contestazioni di propria competenza e producono controdeduzioni o note di credito.	Pec ASL; Controdeduzioni; Note di credito.
5	Riscossione del credito	Resp. Ammin.	Il Resp. Ammin. riceve il mandato di pagamento dell'ASL e/o verifica direttamente alle scadenze il regolare incasso sui c/c aziendali.	Mandato di pagamento Contabile di incasso

CAPITOLO 4

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI E
GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE
NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART.
25 SEPTIES)

4.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001

Art. 589 c.p.: Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (omissis)

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Il reato di omicidio colposo, richiamato dall'art. 25-septies, co. 1 e 2, del Decreto si configura quale causa di responsabilità della persona giuridica quando viene commesso in violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini dell'integrazione dell'illecito, non è richiesto, a differenza degli altri reati presupposto, l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente (colpa generica) ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica).

Il reato si perfeziona al momento del decesso del lavoratore, verificatosi per infortunio occorso per causa violenta in occasione di lavoro ovvero per contratta malattia professionale. Il requisito dell'"occasione di lavoro" sussiste ogniqualvolta l'infortunio sia collegato, anche indirettamente, con l'attività lavorativa, mentre la "causa violenta" si configura quando un'azione determinata e concentrata nel tempo, anche se imprevedibile, straordinaria o accidentale, arrechi un danno al lavoratore.

Affinché sussista responsabilità del datore di lavoro, è necessario che l'evento dannoso sia collegato mediante un rapporto di causa-effetto con l'azione od omissione del datore di lavoro stesso. Evidentemente, nella maggior parte dei casi si tratterà di una condotta omissiva data dalla mancata adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare la tutela della salute dei lavoratori.

Al fine di escludere la responsabilità della Società in caso di «morti bianche», è necessario che i soggetti preposti a garantire la sicurezza e la salute sul lavoro, oltre ad impartire le direttive necessarie allo scopo, ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza. Detta responsabilità è esclusa solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia posto in essere del tutto autonomamente e sia consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose gravi o gravissime

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [omissis...]

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Il reato si configura qualora siano cagionate ad una persona lesioni gravi o gravissime; le lesioni si considerano "gravi" nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesioni si considerano "gravissime" se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, co.2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato per lesioni colpose, non è necessario che il soggetto abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

4.2 Le aree funzionali coinvolte ed i processi/attività "sensibili"

Dalla valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto, come riportata nella relazione di risk assessment, le aree funzionali, in cui è stata scomposta l'attività aziendale della **CE.FI.SA. SRL**, potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo sono:

- Direzione generale;
- Area Sanitaria;
- Risorse Umane;
- Area tecnico-manutentiva.

Nell'ambito di queste, poi, come risultante sempre dalla predetta analisi, si è ritenuto generalmente interessato dal rischio dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro il "processo produttivo" in senso lato, ossia quello di prestazione di servizi di emodialisi, nelle varie modalità praticate, e di emotrasfusione.

Possiamo, pertanto, affermare che il processo/attività "sensibile" nel quale dovranno trovare attuazione i principi e le procedure sotto riportate è quello "produttivo".

4.3 Destinatari e principi generali di comportamento

Da quanto è emerso dall'attività di check-up aziendale la **CE.FI.SA. SRL** risulta organizzata in tema di salute e sicurezza sul lavoro costituendo la loro tutela una parte integrante della gestione dell'attività.

A tal riguardo si è potuta prendere visione della seguente documentazione:

- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Nomina rappresentante dei lavoratori;
- Nomina del medico competente;
- Registro delle attività formative;

Dall'esame della documentazione prodotta e dai colloqui effettuati coi Responsabili aziendali la società appare in regola con la normativa contenuta nel D.Lgs. 81/2008.

Tanto premesso il capitolo presente costituisce soltanto una revisione del sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori già presente in azienda ed una sua parziale integrazione con riferimento al monitoraggio ed alla informazione al datore di lavoro ed all'Organismo di Vigilanza circa la sua effettiva attuazione.

Nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 ed in base all'organizzazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che la società si è data i destinatari della citata norma nonché del presente Modello sono:

- Il datore di lavoro (individuato nel rappresentante legale della società);
- I responsabili di area;
- Il lavoratori;
- Il RSPP;
- Il Medico competente.

A questi soggetti propri dell'organizzazione interna vanno aggiunti soggetti esterni, quali fornitori, installatori, progettisti, manutentori, che, entrando in contatto con la società, possono essere coinvolti a vario titolo nella gestione della sicurezza sul lavoro.

Al fine di dare compiuta attuazione al sistema etico-comportamentale di cui il Modello fa parte ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre al generale rinvio ai principi del Codice Etico, sono previsti specifici obblighi e divieti a cui i destinatari devono attenersi.

Si precisa che tali precetti, fatti salvi quelli specificamente introdotti col presente Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in tema di flussi informativi verso l'ODV per consentire lo svolgimento dell'attività di quest'ultimo, sono quelli imposti dalla specifica normativa summenzionata, ossia il D.Lgs. 81/2008 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009.

Obblighi

- Tutti i soggetti destinatari degli obblighi antinfortunistici sono tenuti ad adoperarsi per il rispetto delle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro previste dalla legge ed adottate dall'azienda;
- Tutto il personale deve essere formato ed informato per conoscere e rispettare la normativa di riferimento circa lo svolgimento di mansioni particolari;
- In relazione ai casi di emergenza, al fine dell'immediata individuazione della struttura/area aziendale e delle conseguenti responsabilità in merito alla gestione degli eventi, tutto il personale è tenuto a conoscere i piani di emergenza e di esodo;
- Quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione collettiva o da specifici metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro, devono essere impiegati i DPI;
- I lavoratori designati per attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze attuano le misure di primo intervento in caso di infortuni, incidenti ed altre emergenze. Essi devono ricevere una specifica formazione.

Divieti

- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti tali da integrare fattispecie di reato di cui all'art. 25 septies del Decreto;
- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- Porre in essere in azienda nei confronti di colleghi o sottoposti atteggiamenti vessatori, discriminatori o offensivi, ivi compresi provvedimenti di demansionamento con fini ritorsivi, idonei a rendere ostile l'ambiente di lavoro.

4.4 Principi di attuazione delle decisioni

Come anticipato il presente capitolo vuole costituire soltanto una revisione e sistematizzazione, con particolare riguardo alle modalità di informazione del datore di lavoro e dell'Organismo di Vigilanza, dell'attuale organizzazione adottata in azienda in merito alla gestione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

4.4.A - L'assetto organizzativo in materia di sicurezza

Il principale destinatario di tutti gli obblighi legati alla sicurezza sul lavoro è il datore di lavoro, individuato col legale rappresentante ossia l'amministratore unico, titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Al fine di garantire l'adozione e l'osservanza di tutte le misure poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori il datore di lavoro:

- Effettua una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori coadiuvato da consulenti esperti della materia;
- Nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a cui delega l'effettivo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza;
- Nomina il medico competente;
- Elabora, insieme al RSPP e col supporto del Medico competente, il Documento Generale della Sicurezza e di Valutazione dei Rischi che andrà aggiornato ogni volta che ne sorga la necessità.

Il RSPP, a sua volta, può delegare, previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di sicurezza, mantenendo l'obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni sub-delegate. La sub-delega in forma circostanziata deve essere conferita per iscritto.

In merito alle deleghe di funzioni in materia di sicurezza si precisa che nei rapporti tra datore di lavoro e RSPP e suoi sub-delegati l'aver delegato delle funzioni non esclude la responsabilità del datore di lavoro laddove venga accertato che:

- La delega sia stata conferita a persona sprovvista della necessaria idoneità tecnica;
- Alla stessa non siano stati messi a disposizione i mezzi per approntare ed attuare il piano della sicurezza;
- Non vi sia stata, da parte del datore di lavoro, un'adeguata vigilanza al fine di verificare l'effettiva attuazione del piano della sicurezza.

Si precisa, inoltre, che nonostante le deleghe rilasciate rimane in capo al datore di lavoro un generale obbligo di vigilanza nonché di attivazione immediata, anche scavalcando i delegati, nei casi in cui dovesse venire a conoscenza di situazioni di pericolo per i lavoratori.

Il RSPP nello svolgimento della sua attività mantiene un diario delle attività svolte riguardante anche quelle svolte dai suoi eventuali sub-delegati.

Al fine di consentire lo svolgimento delle sue attività di controllo sull'attuazione del presente Modello all'Organismo di Vigilanza andranno trasmessi i seguenti documenti:

- Atto di nomina e curriculum del RSPP;
- Atto di nomina e curriculum del Medico competente;
- Copia delle eventuali sub-deleghe da parte del RSPP;
- Copia del diario delle attività del RSPP (con cadenza trimestrale).

4.4.B - La conformità agli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e l'adozione di misure di tutela

La **CE.FI.SA. SRL** si è adeguata a tutti gli adempimenti previsti dalla legge o comunque dettati dall'esperienza e dalle norme tecniche, ed ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la migliore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Le misure adottate sono:

- Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- Programmazione della prevenzione;

- Eliminazione dei rischi e, ove ciò non possibile, la loro riduzione al minimo in relazione al livello di conoscenze tecniche acquisite;
- Il rispetto dei principi "ergonomici" nell'organizzazione del lavoro, nella concezione delle postazioni di lavoro, nella scelta delle attrezzature, e nella definizione dei metodi di lavoro;
- La sostituzione di attrezzature/modalità di lavoro pericolose con attrezzature/modalità di lavoro non pericolose o meno pericolose;
- La limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti al rischio;
- L'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro;
- La priorità delle misure di protezione collettive rispetto alle misure di protezione individuale;
- Il controllo sanitario dei lavoratori modulato in funzione dei rischi;
- L'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e lo spostamento, ove possibile, ad altra mansione;
- Adeguata formazione ed informazione dei lavoratori;
- Adeguata formazione ed informazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Partecipazione e consultazione in materia di sicurezza dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- Programmazione dell'adozione di misure ritenute idonee a garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- Chiara codificazione delle misure di emergenza da adottare in caso di pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori nei casi di pericolo grave ed immediato;
- Utilizzo di segnaletica di avvertimento e di sicurezza;
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed impianti con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza come indicati dai produttori;

Alla luce di quanto emerso dall'esame del DVR la società ha adottato in particolare misure specifiche con riguardo:

- Ai luoghi di lavoro;
- All'uso di attrezzature speciali;
- All'uso dei DPI;
- All'uso delle attrezzature munite di videotermini;
- Alla protezione da agenti cancerogeni, chimici e biologici;
- Alla protezione delle lavoratrici madri;
- Allo stress da lavoro correlato.

In generale, del compimento delle attività sopraelencate e dei controlli su di esse effettuati deve essere tenuta memoria mediante adeguati report documentali, i quali, ove richiesto, devono essere trasmessi tempestivamente all'Organismo di Vigilanza.

4.4.C - La pianificazione degli interventi e le riunioni periodiche sulla sicurezza

All'inizio di ogni anno, si procede:

- Al riesame del complessivo sistema di gestione della sicurezza, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008) al fine di valutare se lo stesso

sia stato adeguatamente attuato e sia ancora in grado di perseguire gli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro stabiliti nel DVR originariamente;

- Individuazione di criticità nella gestione della sicurezza nonché degli eventuali obiettivi da raggiungere per l'innalzamento del livello della stessa;
- Predisposizione eventuale di un piano di interventi da porre in essere per il perseguimento degli obiettivi come sopra individuati con attribuzione dei compiti e delle responsabilità nonché di un congruo budget economico;
- Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi prefissati nel precedente anno.

Almeno una volta l'anno deve essere effettuata una riunione sulla sicurezza nonché in occasione di variazioni significative nelle modalità di lavoro o delle tecnologie impiegate e, comunque, in generale ogni volta si manifesti una variazione nel grado di esposizione ai rischi dei lavoratori.

A tali riunioni, convocate dal datore di lavoro o dal RSPP, prendono parte: il datore di lavoro, il RSPP, il medico competente e tutti i lavoratori.

Le riunioni dovranno riguardare:

- Il DVR ed il suo grado di attuazione nonché lo stato di avanzamento dei piani di intervento programmati per l'innalzamento del livello di sicurezza sia in termini tecnici (procedure di sicurezza, manutenzione, DPI ecc.) sia in termini organizzativi (formazione, informazione, addestramento ecc.);
- Le eventuali innovazioni nei processi aziendali con particolare riguardo al loro impatto sulla sicurezza dei lavoratori;
- I criteri di scelta, le caratteristiche ed il grado di protezione dei DPI;
- L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali;
- I programmi di formazione e informazione previsti;

Sia della riunione di pianificazione che di quelle periodiche sulla sicurezza viene redatto apposito verbale a cura del RSPP o di un suo delegato. Tali verbali conservati agli atti sociali vengono trasmessi in copia, a cura del RSPP, all'Organismo di Vigilanza.

4.4.D - L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori ai fini della sicurezza; il ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

I programmi di informazione e formazione dei lavoratori sulla sicurezza sono elaborati dal RSPP e vengono presentati ed approvati nelle riunioni periodiche di cui al punto precedente.

La partecipazione ai programmi è obbligatoria. La presenza dei lavoratori è documentata dalla firma su apposito registro tenuto a cura del RSPP. Nel caso di impossibilità a partecipare ad un corso il lavoratore è invitato a quello immediatamente successivo in programma.

L'attività può essere svolta anche mediante società all'uopo specializzate e/o consulente esterni.

Il materiale didattico e i registri presenze sono conservati a cura del RSPP e devono essere disponibili sia del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, eventualmente a richiesta, dell'Organismo di Vigilanza.

La formazione deve essere obbligatoriamente impartita in occasione: dell'assunzione, del cambio di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie.

Essa deve essere, inoltre, ripetuta in occasione di ogni variazione dei rischi a cui i lavoratori possono essere esposti.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- È consultato in tema di valutazione dei rischi, di designazione del medico competente, di nomina dei vari componenti i servizi di prevenzione e protezione (antincendio, pronto soccorso, evacuazione); all'organizzazione dei programmi di formazione/informazione;
- Prende parte all'attività di monitoraggio sull'attuazione delle misure preventive adottate o previste dai piani di interventi per il miglioramento del livello di sicurezza, svolgendo regolarmente sopralluoghi sui luoghi di lavoro e relazionandosi con il RSPP;
- Nel caso dovesse ravvisare inefficienze nelle misure adottate per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori può rivolgersi al datore di lavoro e darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

4.4.E - La sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è svolta dal Medico competente che:

- Svolge la propria attività quale specialista di Medicina del Lavoro secondo i principi di tale branca specialistica;
- Effettua gli accertamenti preventivi per constatare l'assenza di controindicazioni alle mansioni assegnate ai singoli lavoratori;
- Effettua gli aggiornamenti periodici dello stato di salute dei lavoratori mediante esami clinici, biologici o indagini ad hoc al fine di valutare il permanere dell'idoneità dei lavoratori alle mansioni svolte. Ove il giudizio medico dovesse essere di inidoneità o di idoneità parziale ne dà comunicazione scritta al lavoratore ed al datore di lavoro, indicando anche eventuali prescrizioni/restrizioni all'attività da svolgere;
- Effettua la visita medica su richiesta del lavoratore in caso di cambio della mansione o di cessazione del rapporto di lavoro;
- Almeno una volta l'anno effettua la visita dei luoghi di lavoro al fine di valutarne l'idoneità sanitaria e redige apposita relazione la quale è trasmessa al datore di lavoro ed all'Organismo di Vigilanza;
- Collabora con il RSPP alla redazione del DVR e suggerisce eventuali modifiche al Documento Generale della sicurezza;
- Organizza e conserva la documentazione relativa alla sorveglianza sanitaria;
- Partecipa alle riunioni periodiche sulla sicurezza, durante le quali fornisce i risultati, in forma anonima, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati spiegando il significato tecnico-scientifico di detti esami.

4.4.F - La stipula e l'esecuzione di contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione

Nei casi di affidamento di lavori, servizi, e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, per gli adempimenti e le

responsabilità a carico del committente/datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, quest'ultimo è tenuto a seguenti adempimenti e verifiche.

- Verifica, previa acquisizione del certificato della CCIAA nonché di autocertificazione dei soggetti interessati, dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi, o alle forniture da affidare in appalto;
- Informazione dettagliata agli stessi soggetti circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- Il committente/datore di lavoro (o il suo RSPP), gli appaltatori ed i lavoratori autonomi cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi connessi all'attività oggetto di appalto;
- I medesimi soggetti coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui i lavoratori sono sottoposti e si informano reciprocamente anche al fine di eliminare o ridurre i rischi dovuti a possibili interferenze tra le attività delle diverse ditte coinvolte;
- La cooperazione ed il coordinamento di cui prima vengono attuate dal committente/datore di lavoro mediante la predisposizione, col supporto del RSPP e di eventuali consulenti specializzati, di un documento unico di valutazione dei rischi (Duvri) in cui sono previste le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio da interferenze;
- Il committente/datore di lavoro, tramite il RSPP, ha cura che i singoli contratti di appalto abbiano allegato il menzionato Duvri con specifica indicazione degli oneri relativi alla sicurezza;
- Verifica che il personale delle ditte appaltatrici sia munito di apposito tesserino di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore ed indicazione del datore di lavoro;

4.5 Processi/attività "sensibili": protocolli di gestione e controllo

4.5.A - Processo produttivo

Reati ipotizzabili

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, i principi generali di comportamento e quelli di attuazione delle decisioni che si uniformano sostanzialmente alla normativa per la sicurezza sul lavoro, come già adeguatamente attuata in azienda, riguardano sostanzialmente il "processo produttivo" aziendale nell'ambito del quale è presente il rischio di commissione dei reati presupposto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Possibili modalità di commissione dei reati

In linea generale, i reati in questione potrebbero consumarsi in tutte le ipotesi in cui si verificassero lesioni per la salute e

l'integrità fisica dei lavoratori, dovute alla mancata adozione delle misure previste dalla normativa antinfortunistica.

Inoltre, potrebbe sussistere responsabilità della Società, nel caso in cui il datore di lavoro o altro delegato, in seguito ad infortunio occorso ad un dipendente, omettesse di informare gli altri lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute eventualmente incombenti; ovvero, nel caso in cui non fosse attuato un piano di formazione in materia di sicurezza e igiene, con lo scopo di rendere noti i rischi specifici connessi al tipo di mansione svolta.

La responsabilità della società potrebbe, ancora, sussistere allorquando, per ottenere un risparmio di costi o altro vantaggio, la scelta dei tecnici e responsabili della sicurezza ricada su soggetti privi delle necessarie e specifiche competenze professionali e l'infortunio occorso sia imputabile a negligenza, imperizia o imprudenza degli stessi.

In conclusione, la Società potrebbe essere ritenuta responsabile ove si verificassero i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto e l'evento dannoso risultasse dovuto a:

- mancato adeguamento alle norme di settore per non sostenere i relativi oneri;
- carenze nella struttura organizzativa;
- assenza o carenza di attività formativa, informativa e di addestramento dei lavoratori;
- utilizzo di attrezzature di lavoro, sostanze e/o prodotti chimici non rispondenti ai requisiti di legge al fine di ottenere un risparmio di costo sulle forniture;
- mancato rispetto delle disposizioni, istruzioni di lavoro e procedure previste per garantire la sicurezza aziendale, allo scopo di evitare di sostenere le necessarie spese di adeguamento.

Protocollo di gestione e controllo

Come già specificato nella Parte Generale il presente Modello non vuole rappresentare un appesantimento dell'organizzazione aziendale con l'implementazione di nuove procedure soprattutto nei casi in cui in azienda siano già presenti adeguati strumenti e protocolli di comportamento che, all'esito dell'analisi dei rischi, risultassero già di per sé in grado di costituire un utile presidio contro il rischio di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.

E' questo il caso dei reati di cui al presente capitolo per i quali, come sopra esposto, la **CE.FI.SA. SRL** risulta già ampiamente ed adeguatamente dotata di tutte le procedure previste dalla normativa di riferimento ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e, conseguentemente, di un valido strumento di prevenzione della commissione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 c.p..

A tali procedure, pertanto, si rinvia facendo un richiamo generale soltanto a quanto introdotto dal presente Modello in tema di implementazione, in aggiunta a quanto previsto ed attuato ai sensi del D.lgs. 81/2008, di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

CAPITOLO 5

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego
di denaro o utilità di provenienza illecita,
nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)

5.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Il delitto di ricettazione si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, ovvero, nell'ipotesi di ricettazione per intromissione, nel momento in cui l'agente si intrometta, per fare acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa.

Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato si perfeziona nel momento in cui il denaro (o altra utilità) proveniente da delitto non colposo viene utilizzato nell'esercizio di un'attività economica e/o finanziaria.

Art. 648-ter 1 c.p. - Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i

beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La Legge 186/2014 sulla voluntary disclosure ha aggiunto al codice penale l'art. 648 ter 1 che introduce il reato di autoriciclaggio inserito dalla stessa Legge tra quelli presupposto ai fini del D.Lgs. 231/2001 modificandone l'art. 25-octies.

A differenza delle ipotesi di riciclaggio nella fattispecie dell'autoriciclaggio il soggetto che impiega, sostituisce o trasferisce il denaro o altri beni di provenienza illecita, immettendoli in un'attività economica, ha commesso o ha concorso alla commissione del delitto da cui proviene il denaro o il bene.

5.2 Le aree funzionali coinvolte ed i processi/attività "sensibili"

Dalla valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto, come riportata nella relazione di risk assessment, le aree funzionali, in cui è stata scomposta l'attività aziendale della **CE.FI.SA. SRL**, potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui al presente capitolo sono:

- Direzione generale;
- Amministrazione e contabilità;

Nell'ambito di queste, poi, come risultante sempre dalla predetta analisi, sono stati individuati i seguenti processi/attività c.d. "sensibili":

- A. Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
- B. Acquisti di beni e servizi.

5.3 Destinatari e principi generali di comportamento e di attuazione delle decisioni

La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati in questione prevede disposizioni tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la tracciabilità

delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il D.lgs. 231/2007 (c.d. Normativa Antiriciclaggio) stabilisce i seguenti strumenti di contrasto al fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore, o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore ad € 3.000,00. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (intermediari finanziari);
2. obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.lgs. 231/2007) in relazione ai rapporti ed alle operazioni inerenti allo svolgimento della loro attività istituzionale o professionale;
3. obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del D.lgs. 231/2007) di conservare i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) o da qualsiasi altra autorità competente;
4. obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, co. 2, 11, 12, 13 e 14 del d.lgs. 231/2007) all'UIF di tutte le operazioni poste in essere dalla clientela ritenute "sospette", ovvero quando essi vengano a conoscenza, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per ritenere che siano in corso o che siano state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai nn. 2,3,4, sono:

- gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziarie, tra cui figurano, ad esempio: banche, poste italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- i professionisti, tra cui i soggetti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i notai, gli avvocati ed i revisori legali dei conti quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni;
- altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme.

Il D.Lgs. 231/2007, inoltre, stabilisce all'art. 52 un obbligo di vigilanza sul rispetto della normati

va antiriciclaggio, nell'ambito delle proprie competenze, in capo, tra gli altri, dell'Organismo di Vigilanza di cui al Decreto. In particolare il citato art. 52 introduce l'unica ipotesi di reato omissivo proprio dell'Organismo di Vigilanza che può essere punito con la

reclusione fino ad un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro ove, nell'espletamento delle proprie funzioni di controllo, non segnalasse circostanze/operazioni "sospette" ai fini della normativa antiriciclaggio.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, la **CE.FI.SA. SRL** non figura tra i destinatari del D.lgs. 231/2007; tuttavia, alcune figure "apicali" potrebbero dar luogo ad una delle fattispecie illecite sopramenzionate. Si individuano, perciò, come destinatari di quanto prescritto nel presente capitolo ai fini della prevenzione del rischio di commissione dei reati ad esso afferenti: l'organo amministrativo/DG, il Responsabile amministrativo, i Consulenti Esterni addetti alla contabilità, i fornitori di beni e servizi.

Affinché, pertanto, sia data compiuta attuazione al sistema etico-comportamentale di cui il Modello fa parte, oltre al generale rinvio ai principi del Codice Etico, sono previsti specifici obblighi e divieti a cui i destinatari devono attenersi onde evitare di incorrere nei reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p..

Obblighi

- Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto della normativa di riferimento e delle procedure interne, in tutte le attività che prevedano movimentazioni finanziarie;
- Osservare rigorosamente tutte le norme di legge volte ad evitare la commissione dei reati di ricettazione e riciclaggio;

Divieti

- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti tali da integrare fattispecie di reato di cui all'art. 25 octies del Decreto;
- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarli;
- Sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti dal compimento di delitti non colposi;
- Compiere operazioni in relazione ad essi in maniera da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
- Impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di delitti.

Al fine di dare attuazione ai predetti divieti risulta opportuno adottare le seguenti misure valide per tutti i processi/attività "sensibili":

- Nell'ambito dei rapporti con soggetti terzi, attenzione agli indicatori di anomalia individuati dalla Banca d'Italia con la delibera 616 del 24/08/2010, con divieto di porre in essere operazioni nel caso in cui dovesse profilarsi qualsiasi situazione sospetta;
- Ai fini del punto precedente, instaurazione di ogni utile rapporto informativo con gli enti creditizi;
- Trasparenza e tracciabilità di ogni flusso finanziario, sia in entrate che in uscita, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010;

- Chiara identificazione dei soggetti che svolgono attività di verifica di conformità delle fatture e di quelli che ne autorizzano il pagamento;
- Costante monitoraggio dei flussi finanziari in entrata ed in uscita con periodiche quadrature contabili dei conti correnti aziendali;

Con riferimento alle operazioni di pagamento:

- Tracciabilità delle varie fasi di acquisto di beni e servizi;
- Ove possibile, separazione delle responsabilità tra chi richiede l'acquisto di un bene o servizio, chi autorizza l'acquisto ed il conseguente pagamento previo esame della documentazione giustificativa, chi effettua materialmente il pagamento;
- Divieto di effettuare pagamenti per operazioni non supportate da adeguata documentazione;
- Preferenza dei pagamenti tramite bonifico;
- Divieto di effettuare pagamenti per contanti fatta eccezione per gli importi al di sotto di una soglia prefissata da apposita determinazione del DG;
- Obbligo di indicazione del destinatario sugli assegni bancari nonché della clausola di non trasferibilità;
- Centralizzazione dei pagamenti.

Con riferimento agli incassi:

- Modalità di incasso esclusivamente a mezzo accredito in conto;
- Verifica periodica tra i dati contabili e le risultanze dei clienti (possibile circolarizzazione);

Con riferimento alla gestione dei conti correnti:

- Autorizzazione all'apertura di nuovi conti correnti dell'Organo amministrativo;
- Sistema di firme (anche elettroniche) abbinato per le disposizioni di pagamento a fornitori per importi superiori a quello stabilito con apposita disposizione del DG;
- Riconciliazione almeno con cadenza mensile degli estratti conto bancari con le schede contabili nonché rapida sistemazione delle partite dubbie;
- Gestione tecnica delle condizioni bancarie da parte di soggetti diversi da coloro che hanno il potere di operare con le banche;
- Divieto di tenere risorse finanziarie non depositate sui conti correnti aziendali.

Per tutti i tipi di operazione:

- Tempestiva informazione e trasmissione di documenti all'Organismo di Vigilanza, da parte del Responsabile amministrativo e/o di chiunque ne sia a conoscenza, in caso di manifestazione di comportamenti sospetti o comunque potenzialmente rilevanti ai fini della commissione di uno dei reati presupposto;
- Ai fini dello svolgimento della sua attività di controllo ed aggiornamento del modello e delle procedure, tutte le "evidenze documentali" riportate nei sottostanti protocolli di gestione e controllo vanno condivise, possibilmente in formato digitale, con l'Organismo di Vigilanza.

5.4 Processi/attività "sensibili": protocolli di gestione e controllo

5.4.A - Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita

Reati ipotizzabili

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

Possibili modalità di commissione dei reati

Relativamente ai flussi finanziari in entrata derivanti dall'attività tipica della società sembrano esserci possibilità di incorrere nei reati che interessano tale capitolo in misura piuttosto limitata in quanto, come appreso, essi derivano in gran parte dalla riscossione delle fatture emesse all'ASL di riferimento che provvede, in quanto P.A., a pagamenti mediante strumenti assolutamente tracciabili. Le poche transazioni per contanti, derivanti da rapporti con utenti privati, sono molto contenute nel numero e nell'importo.

Diversamente, invece, nel caso di finanziamenti da parte di soci o soggetti terzi, diversi dagli istituti di credito, ben si potrebbe verificare un caso di utilizzo di denaro di dubbia provenienza (c.d. "sporco") oppure di titoli di credito oggetto di falsificazione o furto.

In merito, invece, ai flussi finanziari in uscita si potrebbe verificare il caso di acquisto di beni oggetto di furto piuttosto che il pagamento di un fornitore mediante titoli di credito oggetto di falsificazione.

In tutti i casi un ulteriore presupposto affinché la società possa incorrere nella responsabilità amministrativa di cui al Decreto è che il soggetto che commette il reato (utilizzo denaro "sporco", acquisto di un bene rubato, utilizzo di un titolo di credito falsificato) non abbia commesso anche il reato "principale", ossia il furto piuttosto che la falsificazione.

Con riferimento all'autoriciclaggio, infine, il reato si potrebbe concretizzare nelle medesime ipotesi di cui sopra dove, però, ci sia stata la partecipazione nella commissione dei reati da cui provengono illecitamente, quindi, il denaro o gli altri beni da parte del soggetto, che opera in nome e per conto della società, che li immette nella stessa.

Un'ulteriore ipotesi di autoriciclaggio potrebbe essere quella dell'impiego nell'attività aziendale di denaro proveniente da operazioni di evasione fiscale oppure da predisposizione di dichiarazioni fiscali infedeli. Tale circostanza farebbe, pertanto, rientrare nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti anche i reati tributari.

Protocollo di gestione e controllo

N°	Operazione	Responsabilità	Modalità di svolgimento	Evidenza documentale
1	Apertura di nuovi c/c	Organo amministrativo, DG, Resp. Ammin.	L'organo amministrativo autorizza per iscritto l'apertura di un nuovo c/c. Eventuale delega di firma sul c/c al Resp. Ammin. con eventuale consegna delle credenziali di accesso al sistema di home banking. Il DG determina una soglia oltre	Delibera Organo ammin. Determinazione soglia Delega al Resp. Ammin.

			la quale i pagamenti sul c/c posso essere effettuati solo con la firma congiunta del Resp. Ammin. e del DG stesso.	
2	Riscossione crediti v/clienti	DG, Resp. Ammin.	Entro i termini previsti dal contratto con la ASL il Resp. Ammin. verifica la regolare trasmissione delle fatture ed il relativo accredito dell'importo sul c/c aziendale di riferimento come comunicato all'ASL	Comunicazione c/c Mandato di pagamento Contabile di accredito
3	Verifica c/c-schede contabili	Resp.Ammin., Consulenti esterni	Con cadenza mensile il Resp. Ammin. col supporto dei consulenti esterni addetti alla contabilità verifica la corrispondenza tra le operazioni bancarie in entrata e le schede contabili dei clienti nonché la corrispondenza dell'estratto conto dei c/c aziendali con le risultanze contabili	Estratti conto Schede contabili clienti e banche
4	Finanziamento soci o terzi diversi da banche	DG, Resp. Ammin.	Il DG stipula e sottoscrive il contratto di finanziamento con particolare attenzione ai termini di versamento e rimborso specificando che il versamento delle somme pattuite debba avvenire esclusivamente tramite bonifico sui c/c aziendali. Il DG o suo delegato acquisisce idonee informazioni sul soggetto finanziatore e sulla provenienza delle risorse finanziarie. Il Resp. Ammin. verifica il rispetto dei termini del contratto con particolare riguardo alle modalità di accredito.	Contratto di finanziamento Report informazioni acquisite Contabili di accredito in c/c
5	Pagamenti sotto soglia	DG, Resp. Ammin.	Il Resp. Ammin. verifica la regolarità delle fatture e degli altri documenti giustificativi di spesa (cedolini paga, rimborsi, piani di rateizzazione ecc.) e predispone un elenco dei pagamenti da effettuare ad una certa scadenza. Il DG verifica l'elenco suddetto ed autorizza per iscritto il pagamento. Il Resp. Ammin. esclusivamente a mezzo bonifico provvede ai pagamenti di cui all'elenco.	Fatture/documenti giustificativi di spesa Autorizzazione al pagamento Contabili dei bonifici
6	Pagamenti sopra soglia	DG, Resp. Ammin.	Dopo aver svolto la fase di verifica come al punto precedente il Resp Ammin. predispone l'elenco dei pagamenti "sopra soglia" da effettuare ad una certa scadenza. Il Resp. Ammin. ed il DG provvedono al pagamento a mezzo bonifico con il sistema della doppia firma (elettronica e/o autografa).	Fatture/documenti giustificativi di spesa Contabili dei bonifici
7	Verifica c/c-schede contabili	Resp.Ammin., Consulenti esterni	Con cadenza mensile il Resp. Ammin. col supporto dei consulenti esterni addetti alla contabilità verifica la corrispondenza tra le operazioni bancarie in uscita e le schede contabili dei vari creditori nonché la corrispondenza dell'estratto	Estratti conto Schede contabili fornitori/dipendenti/debiti verso altri e banche

			conto dei c/c aziendali con le risultanze contabili	
--	--	--	--	--

Con riguardo al reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter 1 che potrebbe concretizzarsi anche nell'ipotesi di evasione fiscale e di dichiarazioni fiscali infedeli si rinvia a quanto specificato in tema di predisposizione ed approvazione del bilancio d'esercizio e di determinazione delle imposte nel capitale dedicato ai reati societari.

5.4.B - Acquisti di beni e servizi

Reati ipotizzabili

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).

Possibili modalità di commissione dei reati

In tale ambito, il reato di ricettazione si può configurare nel caso in cui, ad esempio, il soggetto preposto acquisti beni o servizi ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato, in quanto provenienti da delitto.

L'ipotesi di riciclaggio può concretizzarsi, a titolo meramente esemplificativo, qualora i beni oggetto di ricettazione vengano utilizzati dalla Società, al fine di occultare detta origine delittuosa.

L'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, infine, si può presentare qualora il soggetto preposto impieghi denaro di provenienza illecita per finanziare, ad esempio, un'operazione di acquisto di una nuova apparecchiatura.

Con riferimento all'autoriciclaggio, analogamente a quanto innanzi prospettato, il reato si potrebbe concretizzare nelle medesime ipotesi di cui sopra dove, però, ci sia stata la partecipazione nella commissione dei reati da cui provengono illecitamente il denaro o gli altri beni da parte del soggetto che opera in nome e per conto della società che li immette nella stessa.

Protocollo di gestione e controllo

N°	Operazione	Responsabilità	Modalità di svolgimento	Evidenza documentale
1	Richiesta acquisto beni o servizi	Resp. Area funzionale	Il singolo responsabile di area inoltra al DG richiesta di acquisto di un bene o servizio allegando opportuna documentazione a supporto (preventivo, schede tecniche, relazione tecnica ecc.).	Richiesta acquisto Preventivo Scheda tecnica
2	Autorizzazione alla spesa	DG	Il DG dopo aver verificato la documentazione a supporto autorizza la spesa per iscritto e dà mandato per l'inoltro dell'ordine di fornitura e/o la stipula del contratto. Nel caso di "beni usati" acquisisce una informativa da parte del fornitore/cedente circa la provenienza degli stessi.	Autorizzazione alla spesa Ordine di fornitura/contratto Informativa su provenienza beni usati

3	Verifica della fornitura	Resp. Area funzionale, Resp. Ammin.	Il Responsabile di area che ha richiesto la fornitura ne verifica la conformità rispetto all'ordine e trasmette i documenti (ddt, fatture ecc.) al Resp. Ammin.	Ddt , fatture
4	Pagamento	DG, Resp. Ammin.	Il Resp. Ammin. verifica la documentazione ricevuta dal Responsabile di area con particolare riferimento alla corrispondenza tra ordine di acquisto/contratto e fattura ed inserisce il relativo importo nell'elenco dei pagamenti da effettuare	Elenco pagamenti
5	Autorizzazione pagamento	al DG, Resp. Ammin.	Il DG dopo aver verificato l'elenco dei pagamenti da effettuare dà l'autorizzazione al pagamento secondo le modalità sopra soglia o sotto soglia a seconda degli importi.	Autorizzazione al pagamento

CAPITOLO 6

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA (ART. 24 decies)

6.1 - La fattispecie di delitto di cui all'art. 24 bis del D.lgs. 231/2001

Art. 377-bis c.p.. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due e sei anni.

La norma fa riferimento sia all'imputato in un processo o in un processo connesso che all'indagato che al testimone che alla persona informata sui fatti.

Gli effetti dell'art. 377-bis c.p. si manifestano quando uno dei soggetti di cui sopra chiamato innanzi all'autorità giudiziaria viene indotto, con la violenza, la minaccia e/o con l'offerta o la promessa di denaro o altro bene, a non rendere dichiarazioni, avendo la facoltà di non rispondere, oppure a renderne di mendaci.

6.2 Le aree funzionali coinvolte ed i processi/attività "sensibili"

Come già anticipato nella relazione di risk assessment con riferimento all'ipotesi di delitto di cui all'art. 377-bis c.p. non sembra potersi considerare completamente esente da rischi alcuna delle aree funzionali in cui è stata scomposta l'attività della **CE.FI.SA. SRL**.

Ecco perché in questo capitolo si farà riferimento ad una sorta di "rischio diffuso" che riguarderà l'intera vita sociale.

A titolo esemplificativo, infatti, si potrebbe ipotizzare l'azione di una delle figure "apicali" che interviene, con violenza o minacce, su un testimone chiamato in un procedimento penale che vede coinvolto l'amministratore della società o il suo direttore sanitario al fine convincerlo a rendere una falsa testimonianza onde evitare una condanna per questi ultimi con un conseguente beneficio indiretto per la società.

Analogamente nell'ambito di una verifica fiscale o previdenziale da cui potrebbero scaturire conseguenze penali in capo al legale rappresentante, un'altra figura apicale potrebbe indurre un dipendente, chiamato a rendere dichiarazioni come persona informata sui fatti, a tacere e/o a rendere una dichiarazione non rispondente al vero.

6.3 Destinatari e principi generali di comportamento e di attuazione delle decisioni

Alla luce di quanto sopra esposto i destinatari dei precetti contenuti nel presente capitolo devono considerarsi tutte le figure "apicali" della **CE.FI.SA. SRL** ed il personale ad esse sottoposto in quanto pressoché ognuno di tali soggetti potrebbe porre in essere un comportamento sanzionato dall'art. 377-bis c.p..

Al fine di dare compiuta attuazione al sistema etico-comportamentale di cui il Modello fa parte, oltre al generale rinvio ai

principi del Codice Etico, nel presente capitolo sono previsti specifici obblighi e divieti a cui i destinatari devono attenersi.

Obblighi

- Osservare rigorosamente la legge con particolare riferimento a quanto previsto in tema di rapporti con soggetti coinvolti in un procedimento che possa avere rilevanza penale;
- Segnalare immediatamente all'organo amministrativo e/o all'OdV eventuali tentativi di manifestazione di comportamenti contemplati dall'art. 377-bis c.p.;
- Ove un soggetto operante in ambito aziendale, chiamato a rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria, venga fatto oggetto di tentativi di violenza o minaccia o quant'altro previsto dal citato articolo deve immediatamente denunciare il fatto alle competenti autorità;

Divieti

- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti tali da integrare fattispecie di reato di cui all'art. 24 decies del Decreto;
- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

CAPITOLO 7

Reati ambientali (Art. 25 undecies)

7.1 Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001

Art. 137 d.lgs. 152/2006 – Scarichi di acque reflue industriali (Sanzioni penali)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

...5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

...11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

...13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 d.lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di

procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale é realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, é punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), é punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.

Art. 257 d.lgs. n. 152/2006 – Omessa bonifica dei siti

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio é punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.

Art. 258 d.lgs. n. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

“1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193”.

Art. 259 d.lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 d.lgs. n. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente”.

Art. 260-bis d.lgs. n. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti- Sistri

“1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento.

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali

rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena é aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.

Art. 279 d.lgs. n. 152/2006 - Emissioni nell'aria (Sanzioni)

“1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività é punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquanta euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, é punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, é punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.

2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni é punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si

applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva”.

Art. 1 L. 150/1992

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 7.746 a euro 77.468 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da euro 10.329 a euro 103.291. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria”.

Art. 2 L. 150/1992

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 10.329 ad euro 103.291 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda euro 10.329 a euro 103.291. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 6.197.
5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato”.

Art. 3-bis L. 150/1992

- “1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

Art. 6 L. 150/1992

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.) Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione”.

Art. 3 L. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi

accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Art. 8 d.lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Art. 9 d.lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

7.2 Le aree funzionali coinvolte ed i processi/attività "sensibili"

Dalla valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto, come riportata nella relazione di risk assessment, le aree funzionali, in cui è stata scomposta l'attività aziendale della **CE.FI.SA. SRL**, potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati connessi, specificamente nella nostra fattispecie, alla produzione ed al trattamento di rifiuti speciali:

- Direzione generale;
- Area Sanitaria;
- Amministrazione e contabilità;
- Area tecnico manutentiva.

Nell'ambito di queste, poi, come risultante sempre dalla predetta analisi, sono stati individuati i seguenti processi/attività c.d. "sensibili":

- A. Gestione materiale dei rifiuti speciali (ivi comprese le acque reflue);
- B. Gestione amministrativa dei rifiuti speciali.

7.3 Destinatari e principi generali di comportamento e di attuazione delle decisioni

Come è emerso dal check-up aziendale e dalla conseguente valutazione dei rischi, la **CE.FI.SA. SRL** ha completamente esternalizzato la gestione dei rifiuti speciali.

Data l'attività svolta vi è una produzione di rifiuti speciali ancorché non pericolosi per l'ambiente e la salute dell'uomo:

- Materiale di consumo per l'attività di fisioterapia (tamponi, bende ecc.);
- Toner;
- Imballaggi.

Il trattamento dei menzionati rifiuti speciali è affidato, in forza di apposito contratto, ad una ditta esterna appositamente autorizzata al ritiro, al trasporto ed allo smaltimento presso idonea struttura.

Quanto alle acque reflue prodotte durante il processo produttivo si pone il problema della loro classificazione ai fini del D.Lgs. 152/2006.

Nel caso della **CE.FI.SA. SRL**, i locali in cui viene svolta l'attività produttiva sono regolarmente allacciati alla pubblica fognatura.

Risultano, perciò, destinatari di quanto prescritto dalla normativa di riferimento nonché nel presente capitolo ai fini della prevenzione del rischio di commissione dei reati ad esso afferenti: l'organo amministrativo/DG, il Responsabile sanitario ed il personale ad esso sottoposto, le ditte specializzate nel trattamento dei rifiuti speciali.

Affinché, pertanto, sia data compiuta attuazione al sistema etico-comportamentale di cui il Modello fa parte, oltre al generale rinvio ai principi del Codice Etico, sono previsti specifici obblighi e divieti a cui i destinatari devono attenersi onde evitare di incorrere nei reati generalmente intesi come "ambientali" di cui alla normativa di riferimento sopra riportata.

Obblighi

- Tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto della normativa di riferimento e delle procedure interne, in tutte le attività relative alla produzione ed il conseguente smaltimento dei rifiuti speciali;
- Osservare rigorosamente tutte le norme di legge volte ad evitare la commissione dei reati c.d. "ambientali";

Divieti

- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti tali da integrare fattispecie di reato di cui all'art. 25 undecies del Decreto;
- Porre in essere o collaborare a porre in essere comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- Svolgere attività di gestione dei rifiuti non autorizzata;
- Dare luogo e/o partecipare ad associazioni volte al traffico illecito di rifiuti;

- Versare e scaricare in mare sostanze inquinanti, quali liquami, sostanze oleose, acque reflue.

Al fine di dare attuazione ai predetti divieti risulta opportuno adottare le seguenti misure valide per tutti i processi/attività "sensibili":

- Individuazione da parte della DG di un "Responsabile Interno" per ogni processo/attività "sensibile" o anche solo per una o più operazioni considerate a rischio
- Attenta verifica dei requisiti e delle autorizzazioni in capo alle ditte esterne preventivamente alla stipula dei contratti di gestione dei rifiuti speciali;
- Verifica periodica del mantenimento dei predetti requisiti/autorizzazioni;
- Presenza fisica di un addetto interno all'atto del ritiro dei contenitori di rifiuti da parte del personale della ditta incaricata con evidenza documentale dei ritiri stessi;
- Presenza fisica di un addetto interno all'atto dello svuotamento della vasca a tenuta stagna da parte del personale della ditta incaricata con evidenza documentale delle operazioni;
- Verifica, anche a campione, delle quantità di rifiuti prelevati e riportati sui formulari;
- Riscontro tra quantità/qualità dei rifiuti ritirati e quantità/qualità fatturate;
- Tempestiva informazione e trasmissione di documenti all'Organismo di Vigilanza, da parte del Responsabile amministrativo e/o di chiunque ne sia a conoscenza, in caso di manifestazione di comportamenti sospetti o comunque potenzialmente rilevanti ai fini della commissione di uno dei reati presupposto;
- Ai fini dello svolgimento della sua attività di controllo ed aggiornamento del modello e delle procedure, tutte le "evidenze documentali" riportate nei sottostanti protocolli di gestione e controllo vanno condivise, possibilmente in formato digitale, con l'Organismo di Vigilanza.

7.4 Processi/attività "sensibili": protocolli di gestione e controllo

7.4.A - Gestione materiale dei rifiuti speciali

Reati ipotizzabili

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. n. 152/2006);
- Scarichi di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. n. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. n. 152/2006).

Possibili modalità di commissione dei reati

Il reato di gestione di rifiuti non autorizzata (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione) si configura qualora la suddetta attività venga posta in essere al di fuori dei prescritti meccanismi di controllo da parte della PA ed in assenza

delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni (es. conferimento in discarica con mezzi non autorizzati). Servirsi, pertanto, di una ditta esterna priva di autorizzazioni potrebbe concretizzare l'ipotesi di reato.

La disposizione di cui alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari contempla, invece, una molteplicità di illeciti sia di natura penale che amministrativa tra cui, a titolo esemplificativo, la mancata tenuta dei registri di carico e scarico e la compilazione dei formulari per il trasporto dei rifiuti. Quindi il reato si potrebbe concretizzare nel momento in cui si ometta l'emissione dei formulari o si compilino gli stessi per quantità e qualità difformi.

Protocollo di gestione e controllo

N°	Operazione	Responsabilità	Modalità di svolgimento	Evidenza documentale
1	Individuazione Responsabile interno	DG	Il DG nomina un responsabile interno che assiste la ditta esterna specializzata nel trattamento dei rifiuti speciali	Delibera nomina
2	Produzione rifiuti speciali	Operatori Sanitari	Tutti gli Operatori Sanitari vigilano sulla corretta classificazione e collocazione dei rifiuti prodotti durante i trattamenti sanitari.	
3	Stoccaggio contenitori speciali	Responsabile interno	Il Resp. Interno verifica la corretta chiusura dei contenitori speciali saturi ed il loro stoccaggio in ambiente isolato in attesa del ritiro	
4	Ritiro dei contenitori speciali	Ditta esterna, Resp. Interno	Alle scadenze previste dal contratto la ditta esterna pesa e preleva i contenitori saturi. A queste operazioni assiste il Resp. Interno	Registro dei ritiri
5	Compilazione formulario	Ditta esterna, Resp. Interno	Gli addetti delle ditte esterne all'atto del ritiro dei contenitori speciali compilano i formulari e ne rilasciano copia al Resp. Interno	Formulari
6	Trasmissione formulari	Resp. Interno, Resp. Ammin.	Il Resp. Interno raccoglie i formulari e li trasmette al Resp. Ammin. per i necessari riscontri con le successive fatture	Formulari

7.4.B - Gestione amministrativa dei rifiuti speciali

Reati ipotizzabili

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. n. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. n. 152/2006).

Possibili modalità di commissione dei reati

Mancata tenuta dei registri obbligatori e mancato rispetto delle prescrizioni prevista dalla normativa di settore sulla tracciabilità dei rifiuti ivi compresa la dichiarazione annuale.

Protocollo di gestione e controllo

N°	Operazione	Responsabilità	Modalità di svolgimento	Evidenza documentale
1	Individuazione Responsabile interno	DG	Il DG nomina un responsabile interno che assiste la ditta interna specializzata nel trattamento dei rifiuti speciali	Delibera nomina
2	Verifica periodica dei requisiti delle ditte esterne	Resp. Interno	Il Resp. Interno verifica periodicamente i requisiti delle ditte esterne specializzate ed acquisisce una dichiarazione delle stesse circa lo smaltimento in discariche autorizzate	Contratto smaltimento Dichiarazioni delle ditte esterne
3	Acquisizione formulari	Resp.Interno, Resp.Ammin.	Il Resp. Interno trasmette al Resp. Ammin. di volta in volta i formulari compilati dagli addetti delle ditte esterne	Formulari
4	Verifica fatture	Resp. Ammin.	Il Resp. Ammin. verifica la rispondenza delle fatture ricevute dalle ditte esterne specializzate con i formulari di un determinato periodo. Segnala eventuali difformità in termini di quantità e qualità dei rifiuti speciali	Formulari Fatture
5	Verifica tracciabilità rifiuti	Resp.Interno, Resp. Ammin.	Periodicamente Il Resp. Interno o il Resp. Ammin. riscontrano l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità e dichiarazione dei rifiuti da parte delle ditte esterne specializzate	Copia dichiarazione